SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 agosto 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. **123**.

Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, ed il relativo Allegato B;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;

Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate;

Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, con il quale si è data attuazione al capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008, ed i relativi provvedimenti di attuazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2010, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, recante designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2010;

Visto il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, del 25 ottobre 2012, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

Visto l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a disposizione sul mercato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco;

b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;

d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;

e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni;

f) alle munizioni;

g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda;

h) agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi sia riportato chiaramente, mediante un'evidente indicazione grafica, la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione, nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita o ai fini diversi della ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo;

i) alle campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata la loro non conformità e non disponibilità alla vendita e che ne sia data formale comunicazione al prefetto competente per territorio prima della loro fabbricazione.

3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli pirotecnici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

b) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

c) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

d) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

e) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive, nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;

f) «persona con conoscenze specialistiche» una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3;

g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

h) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un articolo pirotecnico; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;

i) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale;

l) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;

m) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;

n) «operatori economici»: il fabbricante, l'importatore e il distributore;

o) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare;

p) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione dell'Unione europea ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea sull'armonizzazione, quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

q) «organismo nazionale di accreditamento»: l'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, nonché di vigilanza del mercato, di seguito denominato ACCREDIA;

r) «accreditamento»: attestazione da parte di ACCREDIA che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

s) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici;

t) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

u) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

v) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura;

z) «normativa di armonizzazione dell'Unione europea»: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

aa) «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici, secondo le modalità stabilite all'Allegato IV;

bb) «NEC (contenuto esplosivo netto)»: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato.

Art. 3.

Categorie di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 20 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 17, comma 3.

2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

a) fuochi d'artificio:

1) categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

2) categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

3) categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

4) categoria F4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b) articoli pirotecnici teatrali:

1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

2) categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c) altri articoli pirotecnici:

1) categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;

2) categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Art. 4.

Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, n. 4), lettera *b)*, n. 2), e lettera *c)*, n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i programmi di formazione, anche differenziati, per lo svolgimento dei predetti corsi. Con il medesimo decreto sono, altresì, definiti i programmi di formazione, iniziale e periodica, dei corsi riservati ai richiedenti e ai titolari delle abilitazioni di cui al comma 1, nonché agli operatori presso le fabbriche di fuochi artificiali.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono adeguate, ai fini della detenzione e del deposito, le disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici alle classi di rischio previste dalla normativa delle Nazioni Unite ed alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. Fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo, anche ai fini dell'utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte dei titolari del certificato di idoneità di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, degli articoli pirotecnici di cui al comma 1.

6. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva informazione alla Commissione dell'Unione europea, le procedure in base alle quali le persone con conoscenze specialistiche sono identificate e autorizzate.

Art. 5.

Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:

a) fuochi d'artificio:

1) di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;

2) di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;

3) di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;

b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.

2. I fabbricanti, gli importatori e i distributori mettono a disposizione sul mercato i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche di cui all'articolo 4 ed in possesso della licenza di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del questore di cui all'articolo 55, terzo comma, del medesimo testo unico:

a) fuochi d'artificio di categoria F4;

b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e altri articoli pirotecnici di categoria P2.

3. Gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 per i veicoli, compresi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle cinture di sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2), e lettera *b)*.

5. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli pirotecnici del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.

6. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.

7. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.

8. È vietata la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di

categoria T2, di quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla categoria 4 riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli appartenenti alle medesime categorie classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2011.

Capo II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 6.

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17, comma 3. Qualora la conformità di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'articolo pirotecnico. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata dell'autorità di sorveglianza del mercato, una prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l'articolo pirotecnico non conforme e i richiami dell'articolo pirotecnico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che hanno immesso sul mercato siano etichettati conformemente all'articolo 8, qualora si tratti di articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli, o all'articolo 9 qualora si tratti di articoli pirotecnici per i veicoli.

6. I fabbricanti indicano sull'articolo pirotecnico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.

7. I fabbricanti garantiscono che l'articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, nonché le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico al presente decreto, in lingua italiana. I fabbricanti cooperano con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.

Art. 7.

Tracciabilità

1. Al fine di consentire la tracciabilità degli articoli pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un'etichetta con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformità ai sensi dell'articolo 17, comma 3. La numerazione è realizzata in base a un sistema uniforme definito dalla Commissione dell'Unione europea.

2. I fabbricanti e gli importatori conservano i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta motivata, rendono tali informazioni disponibili agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 8.

Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana.

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 6, e all'articolo 10, comma 3, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti

minimi d'età e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).

3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

a) categoria F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

b) categoria F2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

c) categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

d) categoria F4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

4. Gli articoli pirotecnici teatrali indicano le seguenti informazioni minime:

a) categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura dei commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

Art. 9.

Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni in materia di sicurezza.

2. Se l'articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.

3. Agli utilizzatori professionali deve essere fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza per l'articolo pirotecnico per autoveicoli, compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

4. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 è anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli.

Art. 10.

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo articoli pirotecnici conformi.

2. Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17, comma 3. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'articolo pirotecnico, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme all'allegato I, non immette l'articolo pirotecnico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'articolo pirotecnico presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di sorveglianza del mercato.

3. Gli importatori indicano sull'articolo pirotecnico, in lingua italiana, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico.

4. Gli importatori garantiscono che l'articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente giustificata dell'autorità di sorveglianza del mercato, una prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, gli articoli pirotecnici non conformi e i richiami degli articoli pirotecnici non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità di sorveglianza del mercato, nonché le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta dell'autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico al presente decreto, in lingua italiana. Gli importatori cooperano con la medesima autorità, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.

Art. 11.

Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria, nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 10, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'articolo pirotecnico a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'articolo pirotecnico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorità di sorveglianza del mercato, nonché le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico. I distributori cooperano con tali organi o autorità, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 12.

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6 quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 13.

Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici indicano agli organi di polizia e alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro articoli pirotecnici;

b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito articoli pirotecnici.

2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito articoli pirotecnici.

Art. 14.

Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE

1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, almeno 48 ore prima della movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario, il quantitativo complessivo netto di materiale esplodente attivo, nonché le modalità di trasferimento.

2. Per il trasferimento o l'esportazione verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, al prefetto del luogo di partenza dei materiali.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate esclusivamente da operatori economici muniti della licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 15.

Sistema informatico di raccolta dati

1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato.

Capo III

CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI

Art. 16.

Presunzione di conformità degli articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.

Art. 17.

Procedure di valutazione della conformità

1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere *g)*, *h)* e *i)*, è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato II.

3. Ai fini della verifica di conformità degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'allegato II:

a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie:

1) esame UE del tipo (modulo *B)* e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:

1.1) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);

1.2) conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo *D)*;

1.3) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo *E)*;

2) conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto (modulo *H)* nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria F4;

b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, conformità basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo *G)*.

Art. 18.

Dichiarazione di conformità UE

1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato III, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato II ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua italiana.

3. Se all'articolo pirotecnico si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'articolo pirotecnico ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Art. 19.

Marcatura CE

1. La marcatura CE di conformità è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV.

2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

3. La marcatura CE è apposta sull'articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato.

4. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

5. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

6. È vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

Capo IV

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Art. 20.

Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica

1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici di cui al presente decreto, è richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze

esplodenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di articoli pirotecnici di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II - Paragrafo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è rilasciato, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui è completa la documentazione di cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 22, ed autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «UE del Tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli *B)*, C2, D, E, G ed H. Il richiedente l'autorizzazione deve essere, altresì, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'articolo o degli articoli pirotecnici per i quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente, nonché dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se già disponibile.

4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA, attesta che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 22.

5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di notifica, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, di seguito denominati «organismi notificati», nonché dei compiti specifici per i quali ciascuno di essi è autorizzato. La notifica è effettuata utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione dell'Unione europea, ed include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l'articolo o gli articoli pirotecnici interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

6. L'organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.

7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

Art. 21.

Modifica delle notifiche

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 22, o non adempie ai suoi obblighi, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone immediata informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure volte a garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse e fornisce, inoltre, alla Commissione medesima, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo notificato.

Art. 22.

Prescrizioni relative agli organismi notificati

1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, e della successiva notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.

2. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta. Esso ha personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli articoli pirotecnici ovvero delle sostanze esplosive, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso degli articoli pirotecnici o delle sostanze esplosive valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di articoli pirotecnici per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli articoli pirotecnici o delle sostanze esplosive, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della confor-

mità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

4. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

5. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'allegato II e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di articoli pirotecnici per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

6. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone dei seguenti requisiti:

a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell'Unione europea e delle normative nazionali;

d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. L'obbligo del segreto non può essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti in materia.

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Art. 23.

Controllo degli organismi notificati

1. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale senza oneri dell'ente nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA, per il controllo degli organismi notificati.

Art. 24.

Presunzione di conformità degli organismi notificati

1. Si presume conforme l'organismo notificato che dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto, nonché ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 25.

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 22 e delle connesse norme di attuazione e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico.

2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato II.

Art. 26.

Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato II.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione, rispettando, tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell'articolo pirotecnico alle disposizioni del presente decreto.

3. Gli organismi notificati che eseguono valutazioni della conformità assegnano numeri di registrazione con i quali identificano gli articoli pirotecnici che sono stati oggetto di una valutazione della conformità e i relativi fabbricanti, e tengono un registro con i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato dei certificati.

4. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.

5. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.

6. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Art. 27.

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;

c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi articoli pirotecnici, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Art. 28.

Coordinamento degli organismi notificati

1. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce che gli organismi notificati, direttamente o tramite rappresentanti designati, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione dell'Unione europea.

Capo V

SORVEGLIANZA DEL MERCATO E CONTROLLO DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI

Art. 29.

Sorveglianza del mercato

1. Il Prefetto, quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito così denominata, controlla che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, sono sicuri e non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone.

2. L'autorità di sorveglianza del mercato, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonché della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un piano contenente le misure tese a:

a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonché nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;

b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

c) conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli accertamenti disposti, gli articoli che, pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.

3. Le misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono eseguite dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su disposizione del Prefetto. Le misure di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono adottate dal Prefetto sulla base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo precedente.

4. Il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, predispone, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici a livello nazionale. Tale programma, unitamente alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici, sono inviati annualmente al Ministero dello sviluppo economico per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Art. 30.

Disposizioni procedurali per gli articoli pirotecnici che presentano rischi

1. Qualora l'autorità di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, essa effettua una valutazione dell'articolo pirotecnico interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorità medesima. Se nel corso della valutazione l'autorità conclude che l'articolo pirotecnico non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. L'autorità di sorveglianza del mercato informa il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e l'organismo notificato competente delle misure adottate.

2. Alle misure di cui al comma 1 si applica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, l'autorità di sorveglianza del mercato, qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, ne informa il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per la successiva informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di assumere.

4. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.

5. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 1, l'autorità di sorveglianza del mercato adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione degli articoli pirotecnici sul mercato nazionale, per ritirarli dal mercato medesimo o per richiamarli. Delle misure adottate è data immediata informazione nei termini di cui al commi 1, ultimo periodo, e 3, che include tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'articolo pirotecnico non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorità di sorveglianza del mercato indica se l'inadempienza sia dovuta:

a) alla non conformità dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumità delle persone o ad altri aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti nel presente decreto; oppure;

b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 16, che conferiscono la presunzione di conformità.

6. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell'Unione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata, tale misura è ritenuta giustificata e l'articolo pirotecnico è immediatamente ritirato dal mercato. Qualora la Commissione dell'Unione europea emetta un atto di esecuzione poiché ritiene ingiustificata la misura provvisoria adottata, la misura medesima è revocata.

7. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 29 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. Il provvedimento è definitivo.

Art. 31.

Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza

1. Se l'autorità di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, ritiene che un articolo pirotecnico, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale articolo pirotecnico, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l'articolo pirotecnico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati, da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.

3. Delle misure di cui al comma 1 è data informazione nei termini di cui all'articolo 30, commi 1, ultimo periodo, e 3. Tali informazioni includono tutti i particolari di-

sponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'articolo pirotecnico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4. Qualora, all'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante propri atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici interessati, che le misure adottate dall'autorità di sorveglianza del mercato non siano giustificate, quest'ultima adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea.

Art. 32.

Non conformità formale

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30, se l'autorità di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 19 o dell'allegato IV del presente decreto;

b) la marcatura CE non è stata apposta;

c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell'articolo 7 o non è stato apposto;

d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

g) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 10, comma, 3, sono assenti, false o incomplete;

h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 non è rispettata.

2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l'autorità di sorveglianza del mercato interessata provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'articolo pirotecnico o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Disciplina sanzionatoria

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 8, è punita con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro.

5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto, nonché l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 20, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:

a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;

c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;

d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del NEC (contenuto esplosivo netto).

10. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 19, comma 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo.

Art. 34.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 4, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonché quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.

3. È consentita la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e immessi sul mercato entro il 1° luglio 2015.

4. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3, e per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i manufatti classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, e quelle concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici teatrali continuano a essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve, anche ai fini dello smaltimento.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

6. In deroga al comma 4, le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli, anche come pezzi di ricambio, concesse antecedentemente al 4 luglio 2013, continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

7. I certificati rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma del presente decreto.

8. Decorsi i termini di cui al comma 4, decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, ivi compresi i provvedimenti dei prodotti classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2011.

Art. 35.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 36.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ad eccezione del comma 1 dell'articolo 17, e il decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 1.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *I*

(di cui all'articolo 6, comma 1)

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

1. Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

2. Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.

3. Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.

Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:

a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché dimensioni;

b) stabilità fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;

c) sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;

d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica;

e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall'acqua;

f) resistenza alle temperature basse e alte qualora l'articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;

g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o involontari;

h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento;

i) la capacità dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;

j) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l'uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell'articolo pirotecnico.

Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.

4. Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto di lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2 e dei fuochi d'artificio di categoria F4 che soddisfano le seguenti condizioni:

a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;

b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante oppure non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;

c) per le categorie F4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante oppure, se è progettato per la detonazione non può, così come è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari.

5. I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

A. *Fuochi d'artificio.*

1. Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente all'articolo 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull'etichetta:

a) i fuochi d'artificio della categoria F1 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, *imp)* o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

iii) la categoria F1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;

iv) i petardini da ballo della categoria F1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d'argento;

b) i fuochi d'artificio della categoria F2 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, *imp)* o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

c) i fuochi d'artificio della categoria F3 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, *imp)* o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

2. I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente.

3. Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

4. I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.

5. I fuochi d'artificio di categoria F1, F2 e F3 devono essere protetti contro l'accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell'articolo pirotecnico stesso. I fuochi d'artificio di categoria F4 devono essere protetti contro l'accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

B. *Altri articoli pirotecnici.*

1. Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente durante il loro uso normale.

2. Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

3. L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente derivanti da frammenti allorché innescato involontariamente.

4. Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.

C. *Dispositivi d'accensione.*

1. I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d'innesco in tutte le condizioni d'uso normali e prevedibili.

2. I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

3. I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

4. La copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.

5. I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme all'articolo pirotecnico.

6. Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all'articolo pirotecnico.

7. I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego previsto.

ALLEGATO *II*

(di cui all'articolo 17, comma 3)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

MODULO B: Esame UE del tipo.

1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un articolo pirotecnico, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale articolo pirotecnico rispetta le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.

2. L'esame UE del tipo è effettuato in base a una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

i) una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;

ii) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi delle componenti, delle sottounità, dei circuiti ecc.;

iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo pirotecnico;

iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

vi) le relazioni sulle prove effettuate;

d) i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;

e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4. L'organismo notificato:

per l'articolo pirotecnico:

4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico;

per i campioni:

4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;

4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, comprese quelle in altre pertinenti specifiche tecniche applicate soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;

4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni del presente decreto applicabili all'articolo pirotecnico in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli articoli pirotecnici fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'articolo pi-

rotecnico ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

8. Ogni organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo economico in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero medesimo l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione dell'Unione europea e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

MODULO C2: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali.

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

2. Produzione.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità degli articoli pirotecnici prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva.

3. Controlli sul prodotto.

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualità dei controlli interni sugli articoli pirotecnici, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità prodotta. Si esamina un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, ovvero prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità dell'articolo pirotecnico al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Laddove un campione non è conforme al livello di qualità accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'articolo pirotecnico funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell'articolo pirotecnico.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.

4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

MODULO D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione.

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

2. Produzione.

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli pirotecnici interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.

3. Sistema di qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

d) la documentazione relativa al sistema di qualità;

e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2. Il sistema di qualità garantisce che gli articoli pirotecnici siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;

b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.; e

e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità dei prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore del prodotto interessato e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera *e)*, per verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'articolo pirotecnico a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a) la documentazione di cui al punto 3.1;

b) le informazioni riguardante la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo economico circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero medesimo l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

MODULO E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto.

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

2. Produzione.

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda deve contenere le informazioni seguenti:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

d) la documentazione relativa al sistema di qualità;

e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto dal certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

c) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera *e)*, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'articolo pirotecnico a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove

sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a) la documentazione di cui al punto 3.1;

b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo economico circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero medesimo l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

MODULO G: Conformità basata sulla verifica dell'unità.

1. La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'articolo pirotecnico interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili.

2. Documentazione tecnica.

Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformità dell'articolo pirotecnico ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

a) una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;

b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;

c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo pirotecnico;

d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

f) le relazioni sulle prove effettuate.

Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

3. Produzione.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità dell'articolo pirotecnico fabbricato alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

4. Verifica.

L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate ovvero prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformità dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni articolo pirotecnico approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singolo articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

MODULO H: Conformità basata sulla garanzia totale di qualità.

1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici in questione rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

2. Produzione.

Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e delle prove degli articoli pirotecnici in questione, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna categoria di articoli pirotecnici che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;

i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti ecc.,

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo pirotecnico,

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,

le relazioni sulle prove effettuate;

c) la documentazione relativa al sistema di qualità;

d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti applicabili del presente decreto.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità del prodotto;

b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;

c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione di articoli pirotecnici rientranti nella categoria di articoli pirotecnici in questione;

d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;

f) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;

g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera *b)*, verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'articolo pirotecnico a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante.

La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;

c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;

b) la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1;

c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ogni organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo economico delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero medesimo l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

———

ALLEGATO *III*

(di cui all'articolo 18, comma 1)

Dichiarazione di conformità UE (n. ...) (1).

1. Numero di registrazione a norma dell'articolo 9:

2. Numero di prodotto, di lotto o di serie:

3. Nome e indirizzo del fabbricante:

4. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

5. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità):

6. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

7. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

8. L'organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato:

9. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome, funzione) (firma):

(1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.

ALLEGATO *IV*

(di cui all'articolo 19, comma 1)

MARCATURA CE

1. La marcatura CE è costituita dalle iniziali «CE» nella forma seguente:

2. In caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui al comma 1.

3. La marcatura CE ha un'altezza minima di 5 mm.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva 2013/29/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici - rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, è pubblicata nella G.U.U.E. 28 giugno 2013, n. L 178.

La direttiva 2007/23/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici), è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154.

Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2014, n. 251:

"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183."

"Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015);

2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata);

2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'art. 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);

2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);

2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);

2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);

2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);

2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli

da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'art. 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);

2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);

2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);

2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);

2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);

2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);

2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).".

Il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93.

Il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 2012, n. 243, così recita:

"Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58

1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalità di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.»;

b) all'art. 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;

c) dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis* (Importazione di articoli pirotecnici marcati *CE)*. - 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonché le modalità di trasferimento.

2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»;

d) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, nonché i compiti specifici per i quali ciascuno di esso è autorizzato.»;

2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»;

e) all'art. 11, comma 2, il terzo periodo è soppresso;

f) all'art. 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» sono soppresse;

g) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»;

h) all'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'art. 6-*bis* comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;

2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»;

i) all'art. 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse.

(*Omissis*).".

Il regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

Il regolamento (CEE) n. 339/93 è pubblicato nella G.U.C.E. 17 febbraio 1993, n. L 40.

La decisione n. 768/2008/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

La decisione 93/465/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 agosto 1993, n. L 220.

Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149, S.O.

La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

La direttiva 98/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

La direttiva 98/48/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217.

Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1997, n. 22.

La direttiva 93/15/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. L 121.

Il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 (Regolamento di esecuzione del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 2002, n. 291, S.O.

La direttiva 2002/75/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 settembre 2002, n. L 254. Entrata in vigore il 23 settembre 2002.

La direttiva 96/98/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 febbraio 1997, n. L 46. Entrata in vigore il 17 febbraio 1997.

La direttiva 2003/105/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345. Entrata in vigore il 31 dicembre 2003.

La direttiva 96/82/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 gennaio 1997, n. L 10. Entrata in vigore il 3 febbraio 1997.

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

la direttiva 1999/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 200. Entrata in vigore il 30 luglio 1999.

Il regolamento (CEE) n. 793/93 è pubblicato nella G.U.C.E. 5 aprile 1993, n. L 84. Entrata in vigore il 4 giugno 1993.

Il regolamento (CE) n. 1488/94 è pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1994, n. 161. Entrato in vigore il 28 agosto 1994.

La direttiva 76/769/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262.

La direttiva 91/155/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 marzo 1991, n. L 76.

La direttiva 93/67/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1993, n. L 227. Entrata in vigore il 2 agosto 1993.

La direttiva 93/105/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 novembre 1993, n. L 294.

La direttiva 2000/21/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 aprile 2000, n. L 103.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.

La direttiva 67/548/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1967, n. 196.

La direttiva 1999/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 200.

Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O., così recita:

"Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)

1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari .

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

Il regolamento (CE) n. 1025/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.

La direttiva 89/686/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 399.

La direttiva 93/15/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. L 121.

La direttiva 94/9/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 19 aprile 1994, n. L 100.

La direttiva 94/25/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164.

La direttiva 95/16/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 settembre 1995, n. L 213.

La direttiva 97/23/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 9 luglio 1997, n. L 181.

La direttiva 98/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

La direttiva 2004/22/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135.

La direttiva 2007/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154.

La direttiva 2009/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2009, n. L 122.

La direttiva 2009/105/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2009, n. L 264.

La decisione n. 1673/2006/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 315.

Il testo dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.) , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 2013, n. 191, così recita:

"Art. 9-*bis*. Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'art. 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013

1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:

"4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:

a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;

b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;

c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari".

2. Le disposizioni di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.".

La legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 2013, n. 242.

Note all'art. 1:

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 (Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1999, n. 263, S.O.

Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2011, n. 96.

La direttiva 2009/48/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 170.

Per il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già citato nelle note alle premesse, così recita:

"Art. 53. (art. 52 T.U. 1926)

È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.".

Note all'art. 2:

Per il regolamento (UE) n. 1025/2012, si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Per il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si veda nelle note alle premesse.

Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

"Art. 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

(*Omissis*).".

Il testo dell'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, già citato nelle note alle premesse, così recita:

"Art. 101.

Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.".

Note all'art. 5:

Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già citato nelle note alle premesse, così recita:

"Art. 47. (art. 46 T.U. 1926)

Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

E'vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.".

Il testo dell'art. 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già citato nelle note alle premesse, così recita:

"Art. 55. (art. 54 T.U. 1926)

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività.

Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

E'vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I^a, II^a, III^a, IV^a e V^a categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V^a categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000).

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V^a categoria, gruppo D e gruppo E.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000).".

Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 2011, così recita:

"Art. 3. Classificazione dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti

1. I manufatti già riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973, sono classificati:

a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che sono destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/2010;

b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota *B)* del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973;

c) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota *A)* del decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto *b)* se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifici inclusi nella nota *C)* del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.".

Note all'art. 9:

Per il regolamento (CE) n. 1907/2006, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 5.

Il testo dell'art. 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, già citato nelle note alle premesse, così recita:

"Art. 98.

Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.

Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.".

Note all'art. 14:

Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 19:

Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 20:

Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 5.

Il testo del Paragrafo 11 del Titolo II del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, già citato nelle note alle premesse, così recita:

"Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA'PUBBLICA.

(*Omissis*).

§ 11

Della prevenzione degli infortuni e dei disastri.

(*Omissis*).".

Il testo dell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1975, n. 105, così recita:

"Art. 9. Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi.

Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274 , convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423. ".

Il testo del comma 4 dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., così recita:

"Art. 47. Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE.

(*Omissis*).

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le

modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(*Omissis*).".

Note all'art. 30:

Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 33:

Per il citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'art. 43 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già citato nelle note alle premesse, così recita:

"Art. 43. (art. 42 T.U. 1926)

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.".

Il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già citato nelle note alle premesse, così recita:

"Art. 53. (art. 52 T.U. 1926)

È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.".

Note all'art. 34:

Per il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 33.

Per il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, si veda nelle note all'art. 5.

Per il testo dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, si veda nelle note alle premesse.

Per la legge 15 ottobre 2013, n. 119, si veda nelle note alle premesse.

Per la direttiva 2007/23/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 36:

Il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, già citato nelle note alle premesse, così recita:

"Art. 17. Disciplina sanzionatoria

1. L'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - 1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».

Il testo del comma 2, dell'art. 1, decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, già citato nelle note alle premesse, così recita:

"Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58

(*Omissis*).

2. All'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».".

15G00141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2015.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al regolamento CE n. 501/2008 Dec. C(2014) 2708 del 29 aprile 2014, terza annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 17/2015).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 2708 del 29 aprile 2014, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0036118 del 18 maggio 2015, che quantifica in 3.764.630,00 euro il totale delle spese previste, per la terza annualità, relative ai n. 3 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 1.882.315,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 1.882.315,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0036118 del 18 maggio 2015, che, a fronte di un contributo nazionale di 1.882.315,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 752.926,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione della prima e della seconda annualità con proprio decreto n. 12/2015

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 15 giugno 2015 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art.1 del Regolamento CE n.3/2008, nonché della Decisione C(2014) 2708 del 29 aprile 2014, è autorizzato per la terza annualità, un cofinanziamento statale di 752.926,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano l'erogazione di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le

scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 giugno 2015

L'Ispettore generale capo
DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2015
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2190

15A06122

DECRETO 23 giugno 2015.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 35 del regolamento UE n. 1308/2013, per l'anno 2015, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 18/2015).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 ottobre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - ed, in particolare, l'art. 35, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal paragrafo 1 dell'art. 32 del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera *a)* del richiamato art. 32, paragrafo 1;

Visto il predetto art. 35 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso può essere rimborsato dalla Comunità su richiesta dello Stato membro interessato;

Visto l'art. 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nell'abrogare il regolamento CE n. 1234/2007, stabilisce che tutti i riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al regolamento (UE) n. 1308/2013, secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato XIV;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 72/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto l'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione ortofrutticola regionale calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 1 del medesimo art. 91;

Visto, altresì, l'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, in base al quale il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale è limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;

Vista la decisione della Commissione C(2015) 2380 del 14 aprile 2015 con la quale l'Italia è stata autorizzata ad erogare, per l'anno 2015, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 35 del regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 per l'importo massimo di euro 1.402.130,00;

Vista la nota n. 2871 del 6 maggio 2015, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'anno 2015 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari ad euro 1.752.942,17, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 1.402.130,00 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 15 giugno 2015:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 35 regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013, per l'anno 2015, è pari ad euro 1.402.130,00.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna altresì a presentare alla Commissione europea, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a Regioni che rispettino i parametri previsti dall'art. 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal proposito, il Ministero delle politiche, agricole e forestali provvederà tempestivamente a comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2015

L'Ispettore generale capo
DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2015
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2191

15A06123

DECRETO 23 giugno 2015.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2015/2016 relativo al programma «Frutta e verdura nelle scuole», di cui all'articolo 103-*octies bis* del regolamento UE n. 1370/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 19/2015).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati - che abroga, tra l'altro, il regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio - ed, in particolare, l'art. 23 che prevede, a favore degli Stati membri, un aiuto comunitario per la distribuzione di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma "Frutta e verdura nelle scuole";

Visto il regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che all'art.16 stabilisce che i riferimenti alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007, a seguito della sua abrogazione da parte del regolamento (UE) n. 1308/2013, s'intendono fatti al regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato allo stesso;

Vista la tavola di concordanza che figura in allegato al predetto regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013, in base alla quale il riferimento all'art 103 octies-*bis*, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1234/2007, ora abrogato, deve intendersi fatto all'art. 103 octies-*bis*, paragrafo 5 del regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013;

Visto il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione e successive modificazioni che, nel recare modalità applicative del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 (ora abrogato e sostituito dal citato regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013) relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma "Frutta e verdura nelle scuole", stabilisce la ripartizione indicativa dell'aiuto per Stato membro e fissa per l'Italia un tasso di cofinanziamento comunitario nella misura dell'80%;

VISTO, in particolare, l'art. 4 del predetto regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione in base al quale gli Stati membri che istituiscono un Programma "Frutta e verdura nelle scuole" possono chiedere gli aiuti di cui all'art. 103 octies-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 per un periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 luglio di uno o più anni, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il suddetto periodo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea, nei termini fissati dal predetto regolamento (CE) n. 288/2009, la strategia nazionale del Programma "Frutta e verdura nelle scuole" relativa all'annualità 2015/2016;

Vista la Decisione della Commissione C(2015) 1993 del 30 marzo 2015 che, nel fissare la ripartizione definitiva per Stato membro dell'aiuto comunitario relativo al programma "Frutta e verdura nelle scuole" per il periodo 1° agosto 2015 - 31 luglio 2016, assegna all'Italia un aiuto comunitario pari ad euro 26.899.824,00;

Vista la nota n. 30702 del 29 aprile 2015, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'annualità 2015/2016 a favore del Programma "Frutta e verdura nelle scuole", pari a 26.899.824,00 euro, chiede un cofinanziamento nazionale di euro 6.724.956,00, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 15 giugno 2015 :

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del Programma "Frutta e verdura nelle scuole", previsto dall'art. 103 octies-*bis* del Regolamento UE n. 1370/2013, per l'annualità 2015/2016, è pari ad euro 6.724.956,00.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'Agea.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Organismo Pagatore AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, della corrispondente quota nazionale già erogata.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'IG.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2015

L'Ispettore generale capo
DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2015
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2192

15A06124

DECRETO 23 giugno 2015.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico per l'annualità 2009 e assegnazione delle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo transfrontaliero «IPA Adriatico di Cooperazione transfrontaliera». (Decreto n. 20/2015).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Visti i Regolamenti (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione e n. 718/2007 della Commissione che attua il suddetto Regolamento (CE) n. 1085/2006;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 9521 del 5 dicembre 2014 che modifica la decisione C(2008) 1073 del 25 marzo 2008, che adotta il Programma "IPA Adriatico di cooperazione transfrontaliera" per il periodo 2007-2013;

Vista la nota n. 3729 dell'11 maggio 2015 dell'Agenzia per la coesione territoriale, dalla quale risulta che per la parte italiana del suddetto programma la quota di cofinanziamento nazionale pubblica a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le annualità 2007-2013 è rideterminata complessivamente in euro 17.599.668,00, di cui euro 1.663.522,00 per l'annualità 2007, euro 2.842.127,00 per l'annualità 2008, euro 1.150.349,00 per l'annualità 2009, euro 2.051.949,00 per l'annualità 2010, euro 3.232.166,00 per l'annualità 2011, euro 3.296.809,00 per l'annualità 2012 ed euro 3.362.746,00 per l'annualità 2013;

Considerato che con proprio decreto n. 51/2009 relativo al cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per le annualità dal 2007 al 2009 del programma sono state disposte assegnazioni pari complessivamente ad euro 7.612.306,00 di cui euro 1.663.522,00 per l'annualità 2007, euro 2.842.127,00 per l'annualità 2008 ed euro 3.106.657,00 per l'annualità 2009;

Considerato pertanto che, a fronte dell'ampliamento della suddetta quota nazionale pubblica, occorre rideterminare il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'annualità 2009 ed assegnare le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 15 giugno 2015:

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma "IPA Adriatico di cooperazione transfrontaliera" 2007-2013, relativa all'annualità 2009 viene rideterminata in euro 1.150.349,00.

2. La predetta assegnazione di euro 1.150.349,00 annulla e sostituisce l'assegnazione a carico del Fondo di rotazione disposta in favore del programma "IPA Adriatico di cooperazione transfrontaliera" per l'annualità 2009 con il decreto direttoriale citato nelle premesse, fatti salvi gli effetti già prodotti.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il suddetto programma è pari ad euro 2.051.949,00 per l'annualità 2010, ad euro 3.232.166,00 per l'annualità 2011, ad euro 3.296.809,00 per l'annualità 2012 e ad euro 3.362.746,00 per l'annualità 2013.

4. Il Fondo di rotazione eroga i suddetti importi sulla base delle richieste inoltrate dalla Regione Abruzzo, nella sua qualità di Autorità di gestione del programma, a seguito dell'acquisizione della corrispondente quota comunitaria.

5. La predetta Regione Abruzzo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Abruzzo, in qualità di Autorità di gestione del programma "IPA Adriatico di cooperazione transfrontaliera" 2007/2013, alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2015

L'Ispettore generale capo
DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2015
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2193

15A06125

DECRETO 10 agosto 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 agosto 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 52.740 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2014, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 agosto 2015 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 364 giorni con scadenza 12 agosto 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla

base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 agosto 2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 agosto 2015.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2015

p. il direttore generale del Tesoro
CANNATA

15A06379

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2015.

Definizione dei posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria anno accademico 2015/16.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, che dispone l'istituzione di uno specifico corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *b)* e l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, afferente alle «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, relativo a «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università», che attribuisce all'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria valore di esame di Stato, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2011, n. 139, di attuazione del predetto decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;

Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dall'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Visto l'art. 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'art. 42, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Viste le disposizioni interministeriali in data 16 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate le procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l'anno accademico 2015-2016;

Vista la potenziale offerta formativa comunicata in sede di accreditamento da parte di ciascun ateneo per l'anno accademico 2015-2016;

Vista la nota n. 16228 del 29 maggio 2015 con la quale la Direzione generale per il personale scolastico ravvisa la perdurante congruità della programmazione dei posti adottata nell'anno accademico 2014-2015;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 2015 di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi per l'anno accademico 2015-2016;

Ritenuto opportuno confermare la sostanziale stabilità della programmazione per l'anno accademico 2015-2016 rispetto ai dati dell'ultimo triennio, a seguito delle verifiche sull'offerta formativa sostenibile degli atenei;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2015-2016 previsto dalle predette disposizioni;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2015-2016 la programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia;

Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Con riferimento all'anno accademico 2015-2016, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, sono definiti in numero di 5.920 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 16 aprile 2015 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2015

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO

Corso di Laurea Scienze della Formazione primaria

Regione	**Università**	**Posti disponibili**
		Comunitari e non comunitari residenti in Italia (legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26)
PIEMONTE	Torino	350
LOMBARDIA	Milano Cattolica	450
	Milano "Bicocca"	400
TRENTINO ALTO ADIGE	Bolzano	200
VENETO	Padova	300
FRIULI VENEZIA GIULIA	Udine	120
LIGURIA	Genova	100
EMILIA ROMAGNA	Bologna	300
	Modena e Reggio Emilia	150
TOSCANA	Firenze	350
UMBRIA	Perugia	140
MARCHE	Macerata	130
	Urbino	230
LAZIO	Roma Tre	300
	Lumsa	175
	Europea	100
ABRUZZO	L'Aquila	250
MOLISE	Campobasso	110
CAMPANIA	Suor Orsola Benincasa	360
	Salerno	230
PUGLIA	Bari	120
	Salento	70
BASILICATA	Potenza	120
CALABRIA	Cosenza	205
SICILIA	Palermo	297
	Enna “Kore”	263
SARDEGNA	Cagliari	100
	Totale	**5920**

15A06178

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 maggio 2015.

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato testo unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 1° aprile 2014 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2010-30 giugno 2012, è stato aggiornato in euro 11.369,24 l'importo fissato dall'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2012-30 giugno 2014, il predetto limite di reddito fissato in euro 11.369,24;

Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 1,4%;

Decreta:

L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, è aggiornato in euro 11.528,41;

Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
MURA

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
FRANCO

15A06065

DECRETO 29 luglio 2015.

Determinazione della data di inizio del funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Barra.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014 convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'articolo 21-*bis*, con il quale viene ripristinato l'ufficio del giudice di Barra e istituito l'ufficio del giudice di pace di Ostia, in precedenza sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace di Roma;

Visti, in particolare, il settimo e l'ottavo comma del medesimo articolo 21-*bis*, con il quale rispettivamente è stabilito che con decreto del Ministro della giustizia è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici di Barra e Ostia e che i predetti uffici sono competenti per i procedimenti civile e penali introdotti successivamente alla predetta data di inizio del funzionamento;

Visti i decreti ministeriali 20 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015, e 19 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2015, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le piante organiche del personale della magistratura onoraria e del personale amministrativo addetto agli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del predetto settimo comma dell'articolo 21-*bis* del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, si rende necessario provvedere alla determinazione della data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia;

Considerato che l'indagine condotta in ordine alle esigenze logistiche delle sedi interessate, con particolare riferimento allo stato di approntamento dei locali destinati all'attività giudiziaria nonché delle relative necessarie risorse strumentali, ha evidenziato situazioni eterogenee, che rendono opportuno differenziare l'inizio del funzionamento dei presidi giudiziari di nuova istituzioni in Barra e Ostia;

Valutato in particolare che, per quanto attiene alla sede di Ostia, si rende necessario differire all'esito del perfezionamento degli adempimenti amministrativi già avviati la determinazione della data di inizio del funzionamento del presidio giudiziario di nuova istituzione;

Ritenuto che, per quanto attiene la sede di Barra, la situazione rilevata risulta idonea a consentire la tempestiva riattivazione dei servizi entro i termini necessari al completamento degli ulteriori adempimenti amministrativi diretti a garantire il concreto funzionamento del presidio giudiziario e che, pertanto, la data di inizio del relativo funzionamento può essere determinata per il giorno 15 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Barra è fissata per il giorno 15 settembre 2015.

Roma, 29 luglio 2015

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 1980

15A06280

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 giugno 2015.

Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 3 marzo 2010, n. 4558, con la quale la ditta Cifo S.p.A. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sulla quale è stata acquisito il parere positivo della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 75/2010, espresso nella seduta del 22 marzo 2012;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 13 luglio 2012, n. 15450, con la quale l'Associazione Italiana Biochar (ICHAR) ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 2 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato che la legge 7 agosto 2012, n. 135, ha soppresso gli organi consultivi operanti in regime di proroga e le attività trasferite ai competenti uffici presso cui operavano, tra le quali la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

Acquisiti i pareri del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle frodi agro-alimentari, resi con note dell'11 novembre 2014 e del 2 dicembre 2014;

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 si è conclusa senza osservazioni sull'inserimento di nuovi prodotti negli allegati 2, 6 e 7, come comunicato nella nota, acquisita in protocollo il 20 maggio 2015, n. 10326, trasmessa dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono predisposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

4. Ai sensi del Regolamento(CE) n. 764/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2554

MODIFICA DEGLI ALLEGATI 2, 6 E 7

DEL

DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2010, N. 75

1. L'allegato 2 Ammendanti, è così di seguito modificato:

a) al punto 2. Ammendati, è aggiunto il seguente prodotto 16:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
16.	Biochar da pirolisi o da gassificazione	Processo di carbonizzazione di prodotti e residui di origine vegetale provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura, oltre che da sanse di oliva, vinacce, cruscami , noccioli e gusci di frutta, cascami non trattati della lavorazione del legno, in quanto sottoprodotti delle attività connesse. Il processo di carbonizzazione è la perdita di idrogeno, ossigeno e azoto da parte della materia organica a seguito di applicazione di calore in assenza, o ridotta presenza, dell'agente ossidante, tipicamente l'ossigeno. A tale decomposizione termochimica è dato il nome di pirolisi i piroscissione. La gassificazione prevede un ulteriore processo ossido-riduttivo a carico del carbone prodotto da pirolisi	C tot di origine biologica(#) % s.s. ≥20 e ≤30 (CI(*)3) >30 e ≤60 (CI(*)2) >60 (CI(*)1) Salinità mS/m ≤1000(§) $pH_{(H2O)}$ 4-12 Umidità % ≥20 per prodotti polverulenti(°) Ceneri % s.s. >40 e ≤60 (CI(*)3) ≥10 e ≤40 (CI(*)2) >10 (CI(*)1) H/C (molare) (˙) ≤0,7	---	Granulometria (passante mm 0,5-2-5) Azoto tot Potassio tot Fosforo tot Calcio tot Magnesio tot Sodio tot % C da carbonato Test fitotossicità e accrescimento (test lombrichi e o saggio germinazione/accrescimento) Max ritenzione idrica	(#) sottratto il C da carbonati (*)Classe di qualità (§)Per utilizzo quale ammendante di substrati per ortovivavismo ≤100 (˙)Indice di stabilità del carbonio (°) dato comunque da dichiarare

2. L'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, è così di seguito modificato:

b) al punto 4.1 Biostimolanti, è aggiunto il seguente prodotto 10:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
10.	Estratto fluido azotato a base di alga Macrocystis Integrifolia	Prodotto ottenuto per estrazione a freddo in acqua di alghe Macrocystis Integrifolia	Titolo minimo di N organico 0,2 % C organico 0,7 % Rapporto C/N 3,5	---	N organico C organico pH (10% p/v in acqua)	Il prodotto presenta proprietà biostimolanti È consentita la dichiarazione di δ^{13}C È consentita la dichiarazione di δ^{15}N È consentita la dichiarazione di δ^{34}S

3. L'allegato 7 Tolleranze è così di seguito modificato:

a) al punto 4. Ammendanti, dopo la voce "Panello di filtrazione delle amiderie" è aggiunta la voce "Biochar da pirolisi o da gassificazione" con le corrispondenti tolleranze:

	Valore assoluto in % di peso espressi in				**Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di quale**				
	Carbonio totale di origine biologica	**pH**	**Ceneri**	**Umidità**	**Salinità**	**Granulometria**	**Azoto totale**	**Fosforo totale**	**Potassio totale**
Biochar da pirolisi o da gassificazione	3 %	0,5	3 %	5 %	20	20	20	20	20

b) al punto 8.3.1 Prodotti ad azione su pianta – biostimolanti, dopo la voce "Per il prodotto n. 9" è aggiunta la voce "Per il prodotto n. 10" con le corrispondenti tolleranze:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:						
	C organico di origine biologica	**N organico**	**pH**	**Grado di umificazione**	**δ^{13} C ‰**	**δ^{15} N ‰**	**δ^{34} S ‰**
Per il prodotto n. 10	0,2	0,05	0,5	5	0,2	0,2	0,2

15A06176

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 giugno 2015.

Conferma del commissario liquidatore della «Via dell'Amore cooperativa a r.l.», in Riomaggiore in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 18 novembre n. 606/2011, con il quale la società cooperativa "Via dell'Amore cooperativa a r.l.", con sede in Riomaggiore (SP), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dr. Sandro Strati, l'avv. Marco Zanzi e il prof. avv. Federico Tedeschini ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto l'art. 12, comma 75, del decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta l'opportunità, a seguito del decesso del dr. Sandro Strati e dell'avv. Marco Zanzi, di confermare nell'incarico, quale commissario unico, il prof. avv. Federico Tedeschini;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Federico Tedeschini (C.F. TDSFRC48A24H501P), nato a Roma il 24/01/1948, ivi domiciliato in Largo Messico, n. 7, è confermato nell'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa "Via dell'Amore cooperativa a r.l.", con sede in Riomaggiore (SP).

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A06153

DECRETO 9 luglio 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico» dedicato alle Dolomiti, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Tenuto conto delle tariffe in vigore dall'1° dicembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante "Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante "Mo-

difiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante “Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l’altro, l’emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”;

Visto il decreto 10 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata l’emissione, nell’anno 2015, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l’opportunità di emettere, nell’anno 2015, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato alle Dolomiti;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte valori postali espresso in data 30 aprile 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 12655 del 27 maggio 2015 concernente “carte-valori postali”;

Vista la scheda tecnica dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell’anno 2015, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato alle Dolomiti, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 × 40; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore “€ 26,60”.

La vignetta, delimitata in alto e in basso da due bande orizzontali, raffigura il gruppo delle Odle, catena montuosa delle Dolomiti situata tra la Val di Funes e la Val Gardena, completamente integrata nel Parco Naturale Puez-Odle (la fotografia raffigurante il Gruppo delle Odle, utilizzata per la realizzazione della versione pittorica del francobollo, è di Georg Tappeiner). Completano il francobollo le leggende “DOLOMITI” e “GRUPPO DELLE ODLE”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze
PROSPERI

15A06117

DECRETO 9 luglio 2015.

Emissione, nell’anno 2015, di due francobolli celebrativi del Parco Scientifico e Tecnologico San Marino - Italia (emissione congiunta con la Repubblica di San Marino), nei valori di € 0,95 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l’art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l’art. 17 (Carte valori);

Tenuto conto delle tariffe in vigore dal 1° dicembre 2014;

Visto l’art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2015, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2015;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 4 giugno 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 12655 del 27 maggio 2015 concernente «carte-valori postali»;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2015, due francobolli celebrativi del Parco Scientifico e Tecnologico San Marino - Italia (emissione congiunta con la Repubblica di San Marino), nei valori di € 0,95 per ciascun soggetto.

Le vignette interpretano entrambe il Parco Scientifico e Tecnologico San Marino - Italia e raffigurano rispettivamente: un 'micromondo' realizzato assemblando droni, tecnologie digitali, stampa 3d ed elementi dello spazio, tipiche simbologie ed icone dell'universo startup, in cui si incastonano le bandiere d'Italia e della Repubblica di San Marino; uno zoom sulla mente umana, origine delle idee che hanno cambiato la storia dell'uomo, dove il ricercatore, ritratto giovane e con occhiali, è colui che 'accende la lampadina'. Completano ciascun francobollo la leggenda «TECHNO SCIENCE PARK SAN MARINO ITALIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Le carte valori postali sono stampate dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente; grammatura: 100 g/mq; formato carta e formato stampa: mm 40 × 30; dentellatura: 13 × 13½; formato del foglietto: cm 23 × 15; colori: sei per il francobollo raffigurante il micro mondo, cinque per il francobollo raffigurante la mente umana; bozzettista: Matteo Riva; tiratura: ottocentomila esemplari per ciascun soggetto. Foglio: venti esemplari, valore «€ 19,00».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A06118

DECRETO 9 luglio 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico» dedicati ai Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia: Civico orto botanico di Trieste; Parco naturalistico archeologico di Vulci; Giardino botanico alpino di Campo Imperatore; Parco nazionale dell'Asinara, nei valori di € 0,95 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Tenuto conto delle tariffe in vigore dal 1° dicembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico»;

Visto il decreto 10 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2015, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico» dedicati ai Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 12655 del 27 maggio 2015 concernente «carte-valori postali»;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 18 giugno 2015;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2015, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico» dedicati ai Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia: Civico orto botanico di Trieste; Parco naturalistico archeologico di Vulci; Giardino botanico alpino di Campo Imperatore; Parco nazionale dell'Asinara, nei valori di € 0,95 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 × 40; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettista: Giustina Milite; tiratura: ottocentomila esemplari per ciascun soggetto. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

Le vignette sono realizzate con l'impostazione grafica della serie di riferimento e raffigurano rispettivamente: Civico orto botanico di Trieste - l'ingresso dell'orto botanico con, a sinistra, alcune specie floreali tipiche del luogo; Parco naturalistico archeologico di Vulci - il laghetto del Pellicone, un angolo caratteristico del parco, corredato da una serie di reperti archeologici del luogo: due vasi cinerari antropomorfi, una mano in argento e oro e una statuetta di cavaliere su ippocampo; Giardino botanico alpino di Campo Imperatore - uno scorcio del giardino, affiancato da alcune specie floreali tipiche del luogo; Parco nazionale dell'Asinara - un particolare dell'isola, precisamente il faro di Punta Scorno, affiancato, a sinistra, da alcuni esempi della fauna dell'isola: una tartaruga marina, un corallo e l'asino bianco dell'Asinara. Completano i francobolli le rispettive leggende «CIVICO ORTO BOTANICO DI TRIESTE», «PARCO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO DI VULCI», «GIARDINO BOTANICO ALPINO DI CAMPO IMPERATORE» e «PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2015

Il direttore generale
per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A06119

DECRETO 9 luglio 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicato al Palio del Golfo della Spezia, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Tenuto conto delle tariffe in vigore dal 1° dicembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Ricorrenze»;

Visto il decreto 10 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2015, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicato al Palio del Golfo della Spezia;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 20 maggio 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 12655 del 27 maggio 2015 concernente «carte-valori postali»;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2015, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicato al Palio del Golfo della Spezia, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente; grammatura: 100 g/mq; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13½ × 13½; colori: quadricromia; bozzettista: Maria Carmela Perrini; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 47,50».

La vignetta, racchiusa in una cornice bicolore, raffigura un momento del Palio del Golfo della Spezia, gara remiera tra scafi simili al gozzo nazionale; in alto a destra è presente lo stendardo del Palio consegnato alla borgata vincitrice che ha il diritto di conservarlo per un anno. Completano il francobollo la leggenda «PALIO DEL GOLFO DELLA SPEZIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A06120

DECRETO 9 luglio 2015.

Emissione, nell'anno 2015, di un francobollo celebrativo dell'Istituto per gli Affari Internazionali, nel 50° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Tenuto conto delle tariffe in vigore dall'1 dicembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante "Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 20 maggio 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico prot. n. 12655 del 27 maggio 2015 concernente "carte-valori postali";

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2015, un francobollo celebrativo dell'Istituto per gli Affari Internazionali, nel 50° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 × 40; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 42,75".

La vignetta raffigura una rielaborazione grafica del logo dell'Istituto per gli Affari Internazionali. Completano il francobollo le leggende "ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI", "50° ANNIVERSARIO" e "IAI", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A06121

DECRETO 20 luglio 2015.

Gestione commissariale della «M6 società cooperativa», in Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa il 9 luglio 2014 e del successivo mancato accertamento, concluso il 7 novembre 2014, dai quali sono emerse a carico della società cooperativa «M6 società cooperativa» le seguenti criticità:

mancato versamento del contributo relativo al biennio 2013-2014 e dell'intero versamento del contributo relativo al biennio 2011-2012;

mancata regolarizzazione della posizione della cooperativa in merito al trasferimento della sede sociale;

mancata riconciliazione dei valori del capitale sociale iscritti nei bilanci 2012 e 2013 discordanti rispetto alle risultanze dei libri contabili e sociali;

presenza di valori discordanti nei bilanci 2012 e 2013;

mancata regolarizzazione delle domande di ammissione dei soci così come previsto dall'art. 6 dello statuto;

Vista la nota ministeriale n. 0081751 inviata via PEC in data 3 giugno 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «M6 società cooperativa», con sede in Bologna, codice fiscale n. 03102251208, costituita in data 15 febbraio 2011, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Gianluca Giorgi, nato a Bologna il 9 agosto 1970 (codice fiscale GRGGLC70M09A944T), ivi domiciliato, via Rolandino n. 2, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale.

Roma, 20 luglio 2015

Il Direttore generale: MOLETI

15A06158

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 luglio 2015.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Duavive». (Determina n. 1028/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione n. 251 del 5 marzo 2015 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 72 del 27.3.2015, con cui la società PFIZER LIMITED ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DUAVIVE (estrogeni coniugati / bazedoxifene);

Vista la istanza della ditta Pfizer Italia S.r.l., pervenuta presso questa Agenzia il 11 maggio 2015 Prot 0047390/P, con la quale è stata presentata richiesta motivata di modifica del regime di prescrizione per il medicinale DUAVIVE;

Visto il verbale n. 39 della Commissione Tecnica Scientifica della seduta del 13-14 luglio 2015, che approva il cambio di regime di fornitura da RRL a RNR della specialità medicinale DUAVIVE;

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

Alla specialità medicinale DUAVIVE (estrogeni coniugati / bazedoxifene), si applica il seguente regime di fornitura:

Medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta, (RNR).

Restano invariate le altre condizioni per la autorizzazione in classe C(nn).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Gazzetta Ufficiale* italiana.

Roma, 29 luglio 2015

Il direttore generale: PANI

15A06151

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 22 luglio 2015.

Linee guida per l'affidamento del servizio di vigilanza privata. (Determina n. 9).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

1. Premessa

La Prefettura di Roma ha segnalato a questa Autorità talune criticità riscontrate in relazione agli appalti indetti per l'affidamento del servizio di vigilanza privata. Tali criticità attengono, in particolare:

all'esatta indicazione dell'oggetto dell'appalto (es. distinzione tra servizio di vigilanza privata e servizi di guardiania e custodia);

alla corretta individuazione dei requisiti di partecipazione da fissare nel bando di gara;

alla determinazione della formula per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa ed ai casi in cui si attribuisce un punteggio esiguo ai fin della valutazione dell'offerta tecnica (es. pari a 20 punti) rispetto a quello attribuito all'offerta economica (es. pari ad 80);

ai ribassi eccessivi proposti dagli operatori economici in sede di gara, che potrebbero essere correlati ad irregolarità nel rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria ed all'applicazione di tariffe orarie non in linea con le tabelle sul costo medio del lavoro elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tale settore;

alle modalità di attuazione del c.d. «cambio appalto», con particolare riferimento all'applicazione, da parte del nuovo aggiudicatario, di tariffe orarie inferiori al personale dell'impresa «uscente».

Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare il presente documento all'esito dei lavori di apposito tavolo tecnico e della consultazione pubblica avviati in conformità al Regolamento in tema di «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)»

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2013), al fine di acquisire ulteriori valutazioni o aspetti critici da approfondire.

Si evidenzia, preliminarmente, che, per l'affidamento di tali servizi, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il bando-tipo che l'Autorità ha elaborato, a seguito della consultazione conclusa il 20 novembre 2014, con riferimento ai contratti pubblici di servizi e forniture. Il bando-tipo, che regolamenta gli affidamenti mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riporta le clausole tassative di esclusione individuate ai sensi dell'art. 46, co. 1, del Codice, e contiene le principali regole per la gestione della procedura di gara quali, ad esempio, quelle attinenti alla documentazione amministrativa da produrre, ai requisiti di partecipazione, agli strumenti per premiare la qualità delle offerte, alla verifica di anomalia.

2. Inquadramento normativo

L'attività di vigilanza privata è disciplinata da molteplici fonti normative e regolamentari. Tra queste, le principali sono rappresentate dal r.d. 18 giugno 1931 n. 773 recante «Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» e s.m.i. e dal r.d. 6 maggio 1940, n. 635 di «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» e s.m.i..

Devono indicarsi, altresì, il d.m. 1° ottobre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-*bis* e 257-*bis* del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti» ed il d.m. del 4 giugno 2014 n. 115 «Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente». Tra le altre fonti normative intervenute in materia, devono altresì indicarsi le seguenti:

d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; d.m. 8 agosto 2007 in tema di «organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi»;

d.l. 27 luglio 2005 n. 144 recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», convertito con modificazioni dalla l. 31 luglio 2005, n. 155; d.m. 15 settembre 2009, n. 154 in tema di «Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»;

l. 15 luglio 2009, n. 94 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

d.m. 6 ottobre 2009 recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

l. 16 gennaio 2003 n. 3 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;

d.m. 28 dicembre 2012 n. 269 in tema di «Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria».

Ai fini del presente documento, tra le fonti sopra indicate, sembra opportuno richiamare in primo luogo il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (di seguito Tulps) ed il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (di seguito Regolamento).

In particolare, il Tulps disciplina, al Titolo IV, l'attività di vigilanza privata, prevedendo due diverse modalità di svolgimento della stessa: quella contemplata dall'art. 133, ossia l'ipotesi in cui la vigilanza della proprietà privata venga esercitata direttamente dal proprietario dei beni (enti pubblici, enti collettivi, soggetti privati) attraverso l'impiego di guardie particolari alle proprie dipendenze e nominate dal Prefetto competente per territorio; una seconda ipotesi, prevista invece dall'art. 134, consistente nello svolgimento dell'attività di vigilanza, previa autorizzazione prefettizia, da parte di persone giuridiche private o singole persone fisiche che impieghino propri dipendenti, in via professionale ed in forma imprenditoriale, riconosciuti come guardie giurate, al servizio di proprietà mobiliari o immobiliari.

In particolare, l'art. 133 Tulps dispone che «gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse».

L'art. 134 Tulps dispone, invece, che «senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi com-

preso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale».

La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza è rilasciata dal Prefetto in presenza di particolari presupposti e requisiti indicati negli artt. 134, 136, 138 del Tulps.

La modalità di presentazione della domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 134 del Tulps è disciplinata dall'art. 257 Reg., il quale prevede (tra l'altro) che tale istanza deve indicare il soggetto che la richiede, la composizione organizzativa e l'assetto proprietario di quest'ultimo, l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, l'indicazione dei servizi per quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare. La domanda è corredata da un progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, nonché della documentazione comprovante il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto e la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore. Il successivo art. 257-*bis* disciplina, inoltre, le modalità di presentazione della domanda per ottenere la licenza di cui al citato art. 134 del Tulps per le attività di investigazione, ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati.

Il comma 4 dell'art. 257 Reg. demanda poi ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi.

A tale ultima disposizione regolamentare è stato dato seguito con il citato d.m. 1 ottobre 2010, n. 269, con il quale sono stati disciplinati, in particolare, i seguenti aspetti:

caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata;

requisiti e qualità dei servizi;

caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazione commerciale;

qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale;

requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate;

aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali.

Il d.m. 269/2010 individua, all'Allegato D, sez. III, par. 3.a, le tipologie di servizi demandati agli istituti di vigilanza privata «per mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l'uso dei mezzi posti a loro disposizione», elencandoli come segue:

1. vigilanza fissa;
2. vigilanza saltuaria di zona;
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
4. intervento su allarme;
5. vigilanza fissa antirapina;
6. vigilanza fissa mediante l'impiego di unità cinofile;
7. servizio di antitaccheggio;
8. custodia in caveau;
9. servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti;
10. servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di legge o di regolamento (d.m. 85/1999, d.m. 154/2009, ecc.).

Lo stesso d.m., sempre all'Allegato D, sez. III, par. 3.b.1 individua i casi in cui, per speciali esigenze di sicurezza, il servizio di vigilanza deve essere svolto dalle guardie giurate. In particolare si dispone al riguardo che devono intendersi come obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine, i seguenti beni:

aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);

aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale;

raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.

Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:

siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l'incolumità e l'operatività (ad esempio aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);

siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, Inps…);

siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere);

siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico).

Va considerato, inoltre, che l'articolo 256-*bis* del Regolamento specifica al comma 2 che «rientrano (…) nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale».

Il successivo comma 3 precisa, poi, che «rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate».

È necessario, infine considerare che è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico.

Con le disposizioni sopra indicate sono state, quindi, definite le tipologie di servizi demandati agli istituti di vigilanza privata (Allegato D, sez. III, par. 3.a, d.m. 269/2010) e sono stati espressamente individuati i casi in cui, per speciali esigenze di sicurezza, il servizio di vigilanza privata deve essere svolto dalle guardie giurate (art. 256-*bis* Reg. e All. D, sez. III, par. 3.b.1, d.m. 269/2010).

Quanto sopra assume rilievo ai fini della definizione di una delle problematiche segnalate dalla Prefettura di Roma e rappresentata dai soggetti partecipanti al tavolo tecnico, ossia l'affidamento, da parte delle stazioni appaltanti, di servizi di portierato o global service in luogo del servizio di vigilanza privata, anche nei casi in cui la disciplina di settore imporrebbe il ricorso a quest'ultimo servizio.

Appare evidente che tale prassi sia da censurare in quanto contraria alla disciplina di settore che, invece, impone nei casi indicati dall'art. 256-*bis* Reg. e dal d.m. 269/2010 il necessario ricorso alla vigilanza privata, stante la necessità di eseguire peculiari prestazioni a tutela di specifiche esigenze di sicurezza.

Le guardie giurate, infatti, come sopra illustrato, devono essere in possesso di specifica licenza prefettizia. Inoltre, mentre la vigilanza privata si caratterizza per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi (es. registrazione dei visitatori, controllo ed ispezione degli accessi; regolazione dell'afflusso delle vetture ai parcheggi; monitoraggio dell'impianto di allarme antintrusione e nell'obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell'immobile o dall'amministrazione per i necessari interventi; etc.).

Le società di portierato, di global service e di servizi integrati, pur iscritte alla Camera di Commercio, invece, possono svolgere esclusivamente le attività indicate nel loro oggetto sociale, in quanto operanti senza le autorizzazioni ed i controlli cui invece sono soggetti gli istituti di vigilanza privata. L'attività di portierato, a seguito dell'abrogazione dell'art. 62 Tulps e degli artt. 111, 113, 114 Reg., per effetto della l. 24 novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), non è più soggetta ad autorizzazione ed è dunque liberalizzata (permane l'autorizzazione del Prefetto all'uso della divisa ai sensi dell'art. 230 Reg.).

Appare evidente che le caratteristiche che contraddistinguono la vigilanza privata dai servizi fiduciari rendono la prima non assimilabile e non sostituibile dai secondi.

Inoltre, alla luce delle espresse previsioni dell'art. 256-*bis* Reg e par. 3.b.1 dell'Allegato D del d.m. 269/2010 che, come sopra illustrato, prevedono come obbligatorio il ricorso alle guardie giurate per la vigilanza dei c.d. obiettivi sensibili, deve escludersi la possibilità di affidare tali servizi ad agenzie di portierato.

Sulla questione sembra utile citare anche il Vademecum operativo del Ministero dell'Interno (Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, n. 269) allegato alla circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg, nel quale si afferma che con il d.m. 269/2010 viene «definita la spinosa questione della differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata», rientrando, evidentemente, i primi per esclusione nelle fattispecie non espressamente previste dalla norma in esame. La linea scelta dal Decreto, peraltro, appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza che già faceva distinzione tra la mera vigilanza passiva - che può essere espletata da personale diverso dalle guardie giurate - ed «i …compiti di vigilanza atti-

va - che possono comportare l'uso delle armi, la prevenzione e l'immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell'ordine, che ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt.133 e seguenti del Tulps….», ritenendo tali compiti come assimilabili a quelli svolti «…dagli appartenenti alla forze di polizia e distinta, per tale ragione, dalla attività di portierato la quale si caratterizza invece per essere destinata a garantire l'ordinata utilizzazione dell'immobile da parte dei fruitori senza che vengano in alcun modo in rilevo (se non in via del tutto mediata ed indiretta) finalità di prevenzione e sicurezza» (*Cfr.* Cass. Penale, sez. I, 12.04.2006, n. 14258; Cons. Stato, sez. VI, 14.02.2007, n. 654; TAR Lombardia, sez. III, 25.5.2010, n. 1674).

Alla luce di quanto sopra esposto, la commistione tra il servizio di vigilanza privata e servizi fiduciari (portierato e reception), non risulta conforme al dettato normativo in esame, infatti la diversità delle prestazioni di cui si compongono i predetti servizi, non consente di considerarli sostituibili. Pertanto si ritiene necessario richiamare le stazioni appaltanti ad una attenta e scrupolosa applicazione delle disposizioni sopra indicate, ed in particolare del d. m. 269/2010, che, come visto, individua all'Allegato D, sez. III, par. 3.a e 3.b.1, le tipologie di servizi demandati agli istituti di vigilanza privata ed i casi in cui, per speciali esigenze di sicurezza, il servizio di vigilanza deve essere svolto dalle guardie giurate, escludendo quindi la possibilità di affidare tali servizi alle società di portierato.

3. Suddivisione in lotti

Alcuni partecipanti al tavolo tecnico ed alla consultazione hanno evidenziato come le stazioni appaltanti, oltre a non richiedere in taluni casi l'autorizzazione prefettizia normativamente prevista per il servizio di vigilanza privata, finiscono spesso per aggregare attività eterogenee in un'unica procedura. Tale aggregazione potrebbe condurre alla mancata distinzione tra i servizi per i quali è prevista l'apposita autorizzazione e quelli per cui la legge non impone particolari requisiti di idoneità.

Qualora non vengano richiesti in gara tali requisiti si rischia che pervengano offerte da soggetti non vincolati né al possesso della licenza di cui all'art. 134 Tulps né al rispetto dei contratti di settore, con evidenti rischi per lo sviluppo di un corretto confronto competitivo.

Fermo restando che la stazione appaltante ha l'onere di indicare nel bando di gara che il servizio di vigilanza privato non possono essere svolto senza la necessaria licenza di cui sopra, la stessa deve poi verificare che all'atto della stipula del contratto di affidamento del servizio *de quo* il soggetto aggiudicatario possegga detta autorizzazione e la mantenga per tutta l'esecuzione del contratto. In sostanza, vi è il rischio che l'offerta dell'aggiudicatario, se pur astrattamente più conveniente, non sia idonea a garantire la qualità e la regolare esecuzione del servizio di vigilanza privata in quanto l'aggiudicatario, se è, privo della licenza di cui all'art. 134 Tulps, non può effettuare interventi di vigilanza attiva a tutela del patrimonio e del pubblico, quali ad esempio i servizi antirapina, non disponendo di personale a ciò autorizzato e in possesso delle necessarie qualifiche professionali ed attrezzature.

Ciò premesso, al fine di generare risparmi di spesa, potrebbe comunque essere conveniente per la stazione appaltante effettuare un'unica gara comprendente più servizi, quali la vigilanza armata, la custodia e il portierato, prevedendo però lotti distinti per ciascun servizio. In tal caso, rimane l'obbligo per la stazione appaltante di indicare dettagliatamente nei documenti di gara i singoli servizi richiesti, precisando in relazione a ciascuno di essi i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e quelli necessari per l'esecuzione, ivi comprese le autorizzazioni.

Inoltre, stante l'attenzione del legislatore nazionale per la suddivisione in lotti, finalizzata a promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, nell'impostazione della gara le stazioni appaltanti debbono valutare l'opportunità di suddividere l'affidamento dei servizi in più lotti funzionali, caratterizzati da attività omogenee per natura e requisiti richiesti, di cui almeno uno dovrebbe riguardare il servizio di vigilanza privata. Nel caso di servizi da svolgere presso vasti complessi immobiliari, come gli aeroporti o le stazioni, o eventi/fiere, la suddivisione può riguardare anche l'estensione geografica. Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'art. 2, co. 1-*bis*, del Codice, l'eventuale mancata suddivisione in lotti deve essere espressamente motivata negli atti di gara.

4. Ribassi eccessivi

I soggetti intervenuti al tavolo tecnico ed alla consultazione lamentano che nelle procedure di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza privata vengono spesso presentate offerte non remunerative e/o che non ne garantiscono l'effettiva qualità. Il fenomeno, secondo quanto segnalato, può essere causato da diversi fattori: (i) partecipazione alla gara di agenzie d'affari ex art. 115 Tulps, che individuano successivamente gli istituti a cui affidare i servizi, proponendo delle tariffe che non coprono nemmeno i costi di gestione; (ii) partecipazione alla gara di soggetti che non sono provvisti della licenza di cui all'art. 134 Tulps e che, pertanto, non sopportano gli oneri sostenuti dagli istituti di vigilanza autorizzati; (iii) eccessiva competizione sul prezzo, determinata dall'affidamento secondo il criterio del prezzo più basso, che potrebbe essere eliminata scegliendo come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (nel seguito OEPV).

In relazione alla riferita prassi di invitare alle procedure per l'affidamento del servizio di vigilanza privata non gli istituti di cui all'art. 134 Tupls, ma società intermediarie, agenzie di affari di cui all'art. 115 Tulps, che successivamente individuano i prestatori del predetto servizio, si osserva che la stessa costituisce in buona sostanza una delega di funzioni pubblicistiche in contrasto con la normativa di settore. Difatti l'art, 33, comma 1,decreto legislativo n. 163/2006 consente alle stazioni appaltanti ed agli enti aggiudicatori di acquistare lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, ma in questa categoria non rientrano le agenzie di cui sopra (cfr, Avcp, deliberazione 6.3.2013 n.7). In altri termini, salvo le ipotesi prescritte dal legislatore, il decreto legislativo n. 163/2006 ‹‹proibisce che un soggetto diverso dall'amministrazione interessata possa avviare e gestire il procedimento volto all'affidamento di contratto pubblico. Per la stipulazione di tale contratto è necessario che l'intera

fase pubblicistica antecedente, finalizzata alla scelta del contraente, sia svolta dall'amministrazione aggiudicatrice che sarà parte del contratto stesso›› (Avcp, parere sulla normativa, 30 luglio 2009).

Con riferimento ai requisiti di partecipazione, si osserva che la stazione appaltante deve prevedere requisiti coerenti con la normativa di settore, che assicurino un'effettiva concorrenza nel mercato del servizio di vigilanza privata.

Sul punto si ricorda che «senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati» (art. 134 Tulps). Tale autorizzazione è rilasciata dal Prefetto su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza di determinati presupposti e requisiti, espressamente previsti e disciplinati dagli artt. 11, 134, 136 e 138 Tulps e dagli artt. 256-*bis* e 257 ss. del regolamento di esecuzione. La stessa è, quindi, un provvedimento di autorizzazione intuitu personae, riconducibile, ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione nella categoria generale dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 decreto legislativo n. 163/2006 (*cfr.* ANAC, parere di precontenzioso, 8 aprile 2015 n.48; e 14 ottobre 2014 n. 64).

Conseguentemente, secondo l'orientamento più recente dell'Autorità, il possesso della licenza prevista e disciplinata dall'art. 134 Tulps - riferita ad una o più province - costituisce un requisito di partecipazione alle gare pubbliche per l'affidamento di servizi di vigilanza privata, da ricondurre nell'ambito della categoria generale dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 decreto legislativo n.163/2006.

Corre, tuttavia, l'obbligo di evidenziare che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e favor partecipationis, tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione in altra Provincia - quale territorio di riferimento per l'espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. Sul punto va, infatti, considerato che in virtù del citato art. 257-*ter*, comma 5, «ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-*quater*».

Tale disposizione prevede, dunque, che l'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre Province è subordinata ad una notifica dell'interessato alla competente prefettura, corredata dalla necessaria documentazione. L'estensione dell'attività di vigilanza autorizzata dal provvedimento prefettizio in altre Province può essere avviata solo dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione della predetta istanza, termine entro il quale il Prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo prodotto e disporre il divieto dell'attività, qualora la stessa non possa essere assentita. Tale richiesta ai sensi dell'art. 257-*ter*, comma 5, è dunque un poster*ius* non un pr*ius* rispetto al conseguimento dell'autorizzazione ex art. 134 Tulps.

Conseguentemente il concorrente in possesso della predetta licenza e che abbia presentato istanza di estensione ex art. 257-*ter*, co.5, r.d. 773/1940, può concorrere alla gara se dimostra di aver già richiesto l'estensione entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione (*cfr.* Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2011, n. 1315 secondo cui ‹‹l'esclusione dell'appellante, che pure aveva presentato tempestiva domanda di estensione territoriale dell'autorizzazione prefettizia, deve reputarsi illegittimo e merita di conseguenza l'annullamento, con conseguente riammissione della società alla procedura ai fini dell'esame dell'offerta›› e sez. VI, 2 maggio 2012 n. 2515).

Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell'estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l'aggiudicazione.

Con riferimento ai criteri di aggiudicazione si osserva che la scelta degli stessi è rimessa dall'art. 81 decreto legislativo n.163/2006 esclusivamente alla stazione appaltante, che deve indicare o il prezzo più basso o l'OEPV(1) Tale opzione, tuttavia, deve essere ancorata al parametro indicato dallo stesso art. 81, comma 2, decreto legislativo n.163/2006, ossia, alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. Conseguentemente, la stessa non può essere dettata esclusivamente dalla necessità di evitare ribassi eccessivi e l'eventuale utilizzo dell'OEPV deve essere motivata in funzione degli elementi oggettivi del contratto e prevedere criteri di valutazione dell'offerta tecnica idonei a far emergere le differenze qualitative tra le offerte presentate. In sostanza, l'OEPV è preferibile quando il progetto tecnico acquista una sua valenza nell'ambito dell'offerta (*cfr.* Avcp, determinazione 24 novembre 2011, n. 7).

Viceversa, quando il prodotto o servizio è altamente standardizzato per le sue caratteristiche o per la stringente regolamentazione, sarebbe preferibile adottare il criterio del prezzo più basso. In questo caso, al fine di prevenire comportamenti opportunistici sia in fase di offerta che in fase esecutiva, la stazione appaltante deve definire un progetto completo ed accurato e verificare che le offerte

(1) Tale disposizione potrebbe essere modificata a seguito del recepimento delle nuove direttive comunitaria sugli appalti publici. Per un approfondimento sul tema si rinvia all'atto di segnalazione n. 3, del 21 maggio 2014, adottato dall'AVCP ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, n. 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e n. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione».

presentate corrispondano a quanto richiesto dai documenti di gara e dalla disciplina di settore. Si noti, peraltro, che l'affidamento al prezzo più basso si caratterizza per una maggiore semplicità nel processo di valutazione delle offerte.

In considerazione di quanto sopra, nel caso in cui la stazione appaltante, ritenga che sussistano le condizioni per l'applicazione del criterio del prezzo più basso dovrà definire puntualmente negli atti di gara le condizioni tecniche per l'esecuzione del servizio, con la conseguenza che l'unica differenza nelle offerte presentate dai concorrenti sarà data dal prezzo di realizzazione dei servizi come predeterminati dalla stazione appaltante. Tali condizioni potrebbero riguardare ad esempio:

la tipologia di vigilanza richiesta (fissa, ronda, ecc.);

il numero di personale impiegato nei diversi servizi, con particolare riferimento al personale in possesso di autorizzazione prefettizia;

il numero delle pattuglie/vetture che devono essere disponibili per interventi ed emergenze;

il numero e le caratteristiche delle frequenze radio per i collegamenti con le stazioni di polizia;

il numero e la dislocazione delle telecamere necessarie per la videosorveglianza;

l'esperienza richiesta al personale con riferimento ai servizi da espletare;

l'esperienza nelle procedure e modalità di intervento operativo.

Di contro, qualora la stazione appaltante ritenga che il servizio possa essere differenziato da un punto di vista qualitativo potrà aggiudicare il contratto con il criterio dell'OEPV. In tal caso è possibile prevedere dei criteri di valutazione tecnica che attengano alla qualità del progetto e che non privilegino, invece, aspetti legati alla dimensione d'impresa. Tra gli aspetti che possono premiare la qualità vi sono la formazione per il personale, l'organizzazione del servizio, il progetto tecnico, anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature tecnologiche, le modalità di intervento in caso di emergenza attraverso strutture/attrezzature dedicate, l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel capitolato. Non dovrebbero essere compresi di norma nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta quegli elementi, il cui possesso oltre una certa quantità predefinita ex ante dalla stazione appaltante, da un lato, non comporti un beneficio evidente per la qualità del servizio offerto, e, dall'altro, possa avere, invece, l'effetto di privilegiare gli operatori di maggiori dimensioni (ad es. criteri legati al numero di pattuglie o al personale in possesso di autorizzazione prefettizia oltre a quello necessario per garantire il servizio).

Come l'Avcp ha avuto modo di evidenziare in più occasioni (da ultimo, bando-tipo n. 1/2014), l'utilizzo dell'OEPV permette di prestare maggiore o minore attenzione alla qualità del servizio reso (ovvero maggiore o minore valore all'elemento prezzo) adottando alcuni accorgimenti consentiti dalla normativa vigente. Si evidenziano, in particolare:

la possibilità di limitare il peso della componente del prezzo;

la fissazione di un coefficiente X elevato (0,85 o 0,9) nella calibrazione della formula bi-lineare di cui Allegato P del Regolamento;

la fissazione di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, in modo da selezionare solo le offerte che soddisfano determinati standard qualitativi;

la possibilità di effettuare la riparametrazione dei punteggi tecnici, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità (*cfr.* determinazione Avcp del 24 novembre 2011, n. 7). Si ricorda che la riparametrazione assolve all'esigenza di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte (*cfr.* Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716). Si sottolinea pertanto l'importanza di tale operazione, così come più ampiamente indicato nella predetta determinazione n.7/2011, a cui si rinvia per un approfondimento della tematica in esame.

A prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante, è comunque, necessario che la documentazione di gara suddivida l'importo globale tra i vari servizi, ciò sia ai fini della formulazione dell'offerta sia per la corretta quantificazione dei requisiti di partecipazione connessi al fatturato aziendale che, secondo l'art. 41, co. 2, del codice, devono essere congruamente motivati negli atti di gara, pena l'illegittimità della clausola che li prevede.

Al fine di impedire che la concorrenza sul prezzo si traduca in offerte economiche tali da compromettere la qualità delle prestazioni o le condizioni di lavoro e di sicurezza del personale impiegato nello svolgimento della commessa, è necessario, inoltre, che le stazioni appaltanti procedano ad effettuare la verifica di congruità secondo quando disposto dagli artt. 86 e seguenti del decreto legislativo n.163/2006, valutando, in particolare, se il prezzo offerto sia idoneo a garantire il rispetto di tutti i costi attinenti al servizio previsto nel capitolato tecnico, tra cui il costo del lavoro, in ordine al quale non si potranno presentare offerte al ribasso. Al riguardo si ricorda che non sono ammesse giustificazione in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 87, comma 3) (2) Ciò significa che la stazione appaltante dovrà verificare la coerenza tra l'importo complessivo offerto per l'appalto e i costi orari del personale indicati in sede di gara, ponendo attenzione a che gli stessi siano in linea con i minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine, un utile parametro di riferimento è rappresentato anche dalle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro. Al riguardo si precisa, però, che le stesse non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori (in tal senso si è espressa an-

(2) Per un approfondimento sulla problematica relativa al costo del lavoro negli appalti pubblici si rinvia all'atto di segnalazione n. 2, del 19 marzo 2014, adottato dall'AVCP ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all'art. 82, comma 3-bis, del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163».

che la giurisprudenza amministrativa *cfr.* Cons. Stato, sez. V 13 marzo 2014 n.1176, Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2013, n. 3314 e sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; AVCP, parere di precontenzioso, 20 ottobre 2011, n.189).

La stazione appaltante, inoltre, nel verificare la serietà dell'offerta potrà considerare anche la percentuale di utile indicata dal concorrente. Sebbene secondo alcuni partecipanti alla consultazione quest'ultima non potrebbe essere pari a zero in considerazione dello scopo di lucro perseguito dagli operatori economici, sul punto occorre considerare che secondo la giurisprudenza amministrativa non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (*cfr.* Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215 e sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206).

5. Cambio appalto e imponibile di manodopera

Ai fini dell'inquadramento generale della problematica in esame, si richiama l'art. 69 del codice dei contratti – in recepimento dell'art. 26 della direttiva 2004/18/CE e dell'art. 38 della direttiva 2004/17/CE – ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari di esecuzione dell'appalto, purché queste siano compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. A tal riguardo, la suddetta disposizione precisa, al comma 2, che dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali ed aggiunge, al comma 3, che la stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari ha facoltà di comunicarle all'Autorità, al fine di ottenerne una pronuncia sulla compatibilità con il diritto comunitario. Le norme comunitarie e la disciplina di recepimento prevedono, dunque, espressamente che debba trattarsi di condizioni di esecuzione, con ciò chiarendo, esplicitamente, come ha più volte stabilito l'Autorità, che si tratta di condizioni che producono effetti nella fase esecutiva dell'appalto e, implicitamente, che le stesse non devono avere incidenza sulla fase di partecipazione alla gara.

Inoltre, dall'applicazione delle clausole concernenti una particolare condizione di esecuzione della prestazione, non devono conseguire indebite interferenze con i criteri di valutazione della migliore offerta, atteso che quest'ultima deve essere valutata sulla base del proprio contenuto qualitativo, direttamente attinente all'oggetto dell'appalto.

Le stazioni appaltanti devono, quindi, effettuare un'attenta valutazione della conformità delle condizioni particolari di esecuzione richieste ai principi del Trattato UE, concernenti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, al fine di evitare discriminazioni, dirette o indirette, tra gli offerenti, e di scongiurare il rischio che le stesse possano avere effetti pregiudizievoli sulla reale ed effettiva concorrenza tra le imprese. Proprio al fine di favorire tale valutazione, il già richiamato art. 69, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici ha previsto la facoltà per le stazioni appaltanti di richiedere all'Autorità un pronunciamento sulle clausole del bando contemplanti «particolari condizioni di esecuzione del contratto», onde evitare che le disposizioni in esse contenute incidano negativamente sulle condizioni di concorrenzialità del mercato «in modo tale da discriminare o pregiudicare alcune categorie di imprenditori, determinando così un'incompatibilità delle previsioni del bando o dell'invito con il diritto comunitario» (Cons. Stato, parere 6 febbraio 2006, n. 355).

Si deve, poi, richiamare il costante indirizzo interpretativo di questa Autorità, secondo il quale, al fine di onorare gli obblighi pubblicitari richiesti dalla norma, è opportuno che la stazione appaltante: *a)* includa la clausola sociale, oltre che nel capitolato tecnico anche nel bando di gara e nel disciplinare di gara; *b)* dia alla clausola adeguata e autonoma evidenza, trasponendola in un articolo specifico rubricato «clausola sociale» o espressione equivalente; *c)* riporti una clausola di identico tenore nello schema di contratto; *d)* curi che gli operatori economici concorrenti dichiarino in sede di offerta di accettare le condizioni di esecuzione. Infatti, poiché tali clausole implicano una parziale deroga alla disciplina comunitaria, ragioni di opportunità inducono a suggerire una previsione espressa e facilmente individuabile della stessa, mediante formulazione idonea ad evidenziare la specificità esecutiva(*cfr.* Anac, parere sulla normativa AG 6/2015 e 14/2015).

Analoga attenzione deve essere prestata affinché gli operatori economici concorrenti dichiarino in sede di offerta di accettare le condizioni particolari di esecuzione previste dal capitolato prestazionale.

Fra le condizioni di esecuzione del contratto rientra la cd. clausola sociale, chiamata anche di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario. Come rilevato dalla Corte costituzionale - pronuncia n. 68 del 3 marzo 2011 - la clausola in questione opera nell'ipotesi di cessazione d'appalto e subentro di nuove imprese appaltatrici e risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione, nel caso di discontinuità dell'affidatario. La Corte evidenzia come tale clausola non solo è stabilita dalla contrattazione collettiva ed è riconosciuta in sede giurisprudenziale, ma è anche prevista in specifiche disposizioni normative statali e regionali, con ciò riconoscendone piena legittimità. A sostegno della legittimità della clausola si richiama, inoltre, sia l'art. 41 della Costituzione, che ammette limiti alla libertà di iniziativa economica per fini sociali, sia l'art. 2 del Codice dei contratti pubblici, che subordina il principio di economicità «ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali».

In linea generale, si precisa che per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 10 maggio 2013, n. 2533) detta clausola non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, anche ove la stazione appaltante . sia tenuta ad inserirla nella disciplina di gara per disposizione di contrattazione collettiva nazionale, e, pertanto, non sono previsti automatismi assoluti nell'applicazione della clausola in fase esecutiva. Infatti «l'amministrazione non può ritenersi vincolata in maniera indefinita ad utilizzare un servizio con un numero di addetti variabile solo in aumento, nonostante l'evoluzione tecnologica consenta la realizzazione del servizio con un numero minore, con corrispondente risparmio di spesa pubblica» (ibidem, sentenza n. 2533/2013).

Viceversa, la clausola deve essere interpretata nel senso che il riassorbimento sia armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, in modo da non attribuirle un effetto escludente. La clausola, pertanto, può essere inserita soltanto nel caso in cui il nuovo affidamento abbia ad oggetto il medesimo servizio per il quale è cessato l'appalto, conseguentemente è necessario che la stazione appaltante definisca correttamente l'oggetto dell'appalto secondo un'esatta applicazione del D.M. 269/2010, evitando di qualificare come servizio di vigilanza privata attività che invece ne esulano, oppure che trasformi il servizio di vigilanza privata, oggetto del precedente appalto, in un servizio fiduciario, in tal caso, si ribadisce, non può trovare applicazione il riassorbimento del personale (*cfr.* Avcp, pareri sulla normativa, AG 19/2013, AG 20/2013 e AG 39/2013).

Secondo il consolidato orientamento dell'Avcp sul punto l'obbligo di reperimento dei lavoratori dal precedente affidatario può essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa, nel duplice senso che sia il numero dei lavoratori sia la loro qualifica devono essere armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste (Avcp, parere sulla normativa, AG 44/2013). La clausola sociale, infatti, non può alterare o forzare la valutazione dell'aggiudicatario in ordine al dimensionamento dell'impresa e, in tal senso, non può imporre un obbligo di integrale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, senza adeguata considerazione delle mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono. Ed infatti la giurisprudenza ha affermato che «l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante». Aggiungendo, inoltre, che alla clausola sociale deve essere data una lettura "flessibile", secondo il diritto vivente e pertanto, i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante o vengono adibiti ad altri servizi o sono destinatari delle norme in materia di ammortizzatori sociali (Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5725; in argomento *cfr.* anche Avcp, parere di precontenzioso, n. 44/2010, Avcp ,parere sulla normativa, AG 41/2012).

Per il servizio di vigilanza privata, il C.C.N.L. di categoria a partire dal 1 febbraio 2013 ha introdotto una disciplina contrattuale cogente in materia di cambio appalto, stabilendone la relativa procedura (artt.24-27 C.C.N.L. 2013-2015).

In disparte da qualsiasi analisi su detta disciplina, istituita «al precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione» e per evitare, nei confronti dei lavoratori, soluzione di continuità fra i due appalti, in questa sede occorre individuare la corretta applicazione della clausola sociale nelle procedure di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza privata, al fine di assicurare piena trasparenza nella procedura, circolarità delle informazioni e creare i presupposti affinché la stazione appaltante sia in condizione di valutare l'attendibilità dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia.

In particolare la presenza di specifici obblighi in materia di assorbimento del personale derivanti dal C.C.N.L. del settore vigilanza privata determina la necessità di prevedere che nella documentazione di gara sia contenuta in maniera chiara ed espressa la clausola sociale, quale modalità di esecuzione dell'appalto ex art. 69, commi 1 e 4, del Codice dei contratti pubblici. Ne deriva che, da un lato, la stazione appaltante deve esplicitare le condizioni di esecuzione nei documenti di gara e, dall'altro, che gli operatori economici debbono accettarle, nel caso in cui risulteranno aggiudicatari. A titolo esemplificativo, il tenore della predetta clausola potrebbe essere il seguente: «Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale».

Nella documentazione di gara, inoltre, nell'ambito dei dati e informazioni utili alla definizione dell'oggetto dell'appalto, la stazione appaltante deve prevedere l'indicazione del personale che attualmente svolge il servizio, corredata dall'indicazione del livello, comprensivo di eventuali scatti di anzianità, e della retribuzione corrisposta al lavoratore. Ciò in quanto la previsione di cui al comma 1, dell'art. 69, secondo la quale le condizioni particolari di esecuzione devono essere precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri, è destinata a salvaguardare il principio, non eludibile, che il concorrente sia messo in condizione di conoscere, prima della presentazione dell'offerta, quali oneri assume con la partecipazione alla gara (*cfr.* Cons. Stato, Ad. Pl., 6 agosto 2013, n. 19).

Non da ultimo, l'indicazione nella documentazione di gara del personale impiegato nell'appalto e della relativa retribuzione, costituisce un elemento per la valutazione dell'attendibilità dell'offerta, la cui sostenibilità viene calcolata anche con riferimento al numero di personale uscente.

Dopo l'aggiudicazione, in caso di subentro di altro istituto di vigilanza nei medesimi servizi già oggetto del precedente appalto, con riferimento all'istituto uscente e agli altri soggetti individuati dal C.C.N.L. 2013-2015 (OO.SS., istituto subentrante, Prefettura e Questura), trova applicazione la disciplina prevista dagli artt. 24-27 del citato C.C.N.L. Il mancato rispetto della clausola sociale, costituendo la stessa modalità di esecuzione del contratto, potrà essere valutata dalla stazione appaltante di volta in volta, al fine di verificare se l'appaltatore abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 2015

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 luglio 2015

Il segretario: ESPOSITO

15A06177

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Timololo Tubilux Pharma», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 182/2015 del 13 luglio 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TIMOLOLO TUBILUX PHARMA, confezioni:

A.I.C. n. 034305 019 «0,25% collirio, soluzione» flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 034305 021 «0,50% collirio, soluzione» flacone da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a.

Procedura nazionale, con scadenza il 25 novembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06150

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diflucan».

Estratto determina V&A n. 1376 del 16 luglio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DIFLUCAN, nelle forme e confezioni: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 flaconcino in vetro da 50 mg/25 ml, 2 mg/ml soluzione per infusione, 40 flaconcini in vetro da 200 mg/100 ml, 2 mg/ml soluzione per infusione, 48 flaconcini in vetro da 100 mg/50 ml, 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 sacca plastificata in PVC da 100 ml, 2 mg/ml soluzione per infusione, 5 sacca plastificata in PVC da 100 ml, 2 mg/ml soluzione per infusione, 10 sacca plastificata in PVC da 100 ml, 2 mg/ml soluzione per infusione, 20 sacca plastificata in PVC da 100 ml, 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 sacca plastificata in PVC da 200 ml, 2 mg/ml soluzione per infusione, 5 sacca plastificata in PVC da 200 ml, 2 mg/ml soluzione per infusione, 10 sacca plastificata in PVC da 200 ml, 2 mg/ml soluzione per infusione, 20 sacca plastificata in PVC da 200 ml, 10 mg/ml polvere per sospensione orale", 1 flacone HDPE da 175 ml, 100 ml di sospensione dopo ricostituzione, "50 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/Al,"50 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/Al, "50 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "50 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "100 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/ Al, "100 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/Al,"100 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/Al, "100 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/Al,"150 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/Al,"150 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/Al, "150 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/PVDC/Al,"150 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/PVDC/Al,"150 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/ PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "150 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/PVDC/Al, "200 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/Al, "200 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/Al, "200 mg capsule rigide"

3 capsule in blister PVC/Al,"200 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/Al, "200 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/Al, "200 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/Al, "200 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/Al, "200 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/Al, "200 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/ Al, "200 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/ Al, "200 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/Al, "200 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/Al, "200 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/ Al, "200 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/Al, "200 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/Al, "200 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/Al, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., Via Isonzo, n. 71, cap. 04100 - città Latina, Codice fiscale n.06954380157.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 flaconcino in vetro da 50 mg/25 ml - A.I.C. n. 027267107 (in base 10) 0U0413 (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 40 flaconcini in vetro da 200 mg/100 ml - A.I.C. n. 043489196 (in base 10) 19H5XD (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 48 flaconcini in vetro da 100 mg/50 ml - A.I.C. n. 043489210 (in base 10) 19H5XU (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 sacca plastificata in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489119 (in base 10) 19H5UZ (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 5 sacche plastificate in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489121 (in base 10) 19H5V1 (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 10 sacche plastificate in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489133 (in base 10) 19H5VF (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 20 sacche plastificate in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489145 (in base 10) 19H5VT (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 sacche plastificate in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489158 (in base 10) 19H5W6 (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 5 sacche plastificate in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489160 (in base 10) 19H5W8 (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 10 sacche plastificate in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489172 (in base 10) 19H5WN (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 20 sacche plastificate in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489184 (in base 10) 19H5X0 (in base 32).

Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: 2 mg di fluconazolo.

Confezione: "10 mg/ml polvere per sospensione orale", 1 flacone HDPE da 175 ml, 100 ml di sospensione dopo ricostituzione - A.I.C. n. 027267119 (in base 10) 0U041H (in base 32)..

Forma Farmaceutica: Polvere per sospensione orale.

Composizione: 1 ml di sospensione ricostituita contiene:

principio attivo: fluconazolo 10 mg.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267121 (in base 10) 0U041K (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267133 (in base 10) 0U041X (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267145 (in base 10) 0U0429 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267158 (in base 10) 0U042Q (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267160 (in base 10) 0U042S (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267172 (in base 10) 0U0434 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267184 (in base 10) 0U043J (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267196 (in base 10) 0U043W (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267208 (in base 10) 0U0448 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267210 (in base 10) 0U044B (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267222 (in base 10) 0U044Q (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267234 (in base 10) 0U0452 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267246 (in base 10) 0U045G (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267259 (in base 10) 0U045V (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/ Al - A.I.C. n. 027267261 (in base 10) 0U045X (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/ Al - A.I.C. n. 027267273 (in base 10) 0U0469 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267285 (in base 10) 0U046P (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267297 (in base 10) 0U0471 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267309 (in base 10) 0U047F (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267311 (in base 10) 0U047H (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267323 (in base 10) 0U047V (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267335 (in base 10) 0U0487 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267347 (in base 10) 0U048M (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267350 (in base 10) 0U048Q (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267362 (in base 10) 0U0492 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267374 (in base 10) 0U049G (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267386 (in base 10) 0U049U (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267398 (in base 10) 0U04B6 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267400 (in base 10) 0U04B8 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267412 (in base 10) 0U04BN (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267424 (in base 10) 0U04C0 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267436 (in base 10) 0U04CD (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/ PVDC/Al - A.I.C. n. 027267448 (in base 10) 0U04CS (in base 32).

Confezione: "100 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267451 (in base 10) 0U04CV (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267463 (in base 10) 0U04D7 (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267475 (in base 10) 0U04DM (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267487 (in base 10) 0U04DZ (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267499 (in base 10) 0U04FC (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/ Al - A.I.C. n. 027267501 (in base 10) 0U04FF (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/ Al - A.I.C. n. 027267513 (in base 10) 0U04FT (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/ Al - A.I.C. n. 027267525 (in base 10) 0U04G5 (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/ Al - A.I.C. n. 027267537 (in base 10) 0U04GK (in base 32).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267549 (in base 10) 0U04GX (in base 32).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267552 (in base 10) 0U04H0 (in base 32).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267564 (in base 10) 0U04HD (in base 32).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267576 (in base 10) 0U04HS (in base 32).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267588 (in base 10) 0U04J4 (in base 32).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267590 (in base 10) 0U04J6 (in base 32).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267602 (in base 10) 0U04JL (in base 32).

Confezione: “150 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267614 (in base 10) 0U04JY (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267626 (in base 10) 0U04KB (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267638 (in base 10) 0U04KQ (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267640 (in base 10) 0U04KS (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267653 (in base 10) 0U04L5 (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267665 (in base 10) 0U04LK (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267677 (in base 10) 0U04LX (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267689 (in base 10) 0U04M9 (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267691 (in base 10) 0U04MC (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267703 (in base 10) 0U04MR (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 027267715 (in base 10) 0U04N3 (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267727 (in base 10) 0U04NH (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267739 (in base 10) 0U04NV (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267741 (in base 10) 0U04NX (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267754 (in base 10) 0U04PB (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267766 (in base 10) 0U04PQ (in base 32).

Confezione: “150 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267778 (in base 10) 0U04Q2 (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 2 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267780 (in base 10) 0U04Q4 (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267792 (in base 10) 0U04QJ (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267804 (in base 10) 0U04QW (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267816 (in base 10) 0U04R8 (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267828 (in base 10) 0U04RN (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267830 (in base 10) 0U04RQ (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267842 (in base 10) 0U04S2 (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267855 (in base 10) 0U04SH (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267867 (in base 10) 0U04SV (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267879 (in base 10) 0U04T7 (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267881 (in base 10) 0U04T9 (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267893 (in base 10) 0U04TP (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267905 (in base 10) 0U04U1 (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267917 (in base 10) 0U04UF (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267929 (in base 10) 0U04UT (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267931 (in base 10) 0U04UV (in base 32).

Confezione: “200 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267943 (in base 10) 0U04V7 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267956 (in base 10) 0U04VN (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267968 (in base 10) 0U04W0 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267970 (in base 10) 0U04W2 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267982 (in base 10) 0U04WG (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267994 (in base 10) 0U04WU (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489018 (in base 10) 19H5RU (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489020 (in base 10) 19H5RW (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489032 (in base 10) 19H5S8 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489044 (in base 10) 19H5SN (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489057 (in base 10) 19H5T1 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489069 (in base 10) 19H5TF (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489071 (in base 10) 19H5TH (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489083 (in base 10) 19H5TV (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489095 (in base 10) 19H5U7 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489107 (in base 10) 19H5UM (in base 32).

Forma Farmaceutica: Capsula rigida.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: fluconazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 flaconcino in vetro da 50 mg/25 ml - A.I.C. n. 027267107.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 40 flaconcini in vetro da 200 mg/100 ml - A.I.C. n. 043489196.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 48 flaconcini in vetro da 100 mg/50 ml - A.I.C. n. 043489210.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 sacca plastificata in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489119.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 5 sacca plastificata in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489121.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 10 sacca plastificata in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489133.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 20 sacca plastificata in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489145.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 sacca plastificata in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489158.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 5 sacca plastificata in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489160.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 10 sacca plastificata in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489172.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 20 sacca plastificata in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489184.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: 10 mg/ml polvere per sospensione orale", 1 flacone HDPE da 175 ml, 100 ml di sospensione dopo ricostituzione - A.I.C. n. 027267119.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267121.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267133.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267145.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267158.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267160 (in base 10) 0U042S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267172.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267184.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267196.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267208.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267210.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267222.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267234.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267246.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267259.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267261.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267273.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267285.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 2 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267297.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267309.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267311.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267323.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267335.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267347.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267350.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267362.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267374.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267386.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267398.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267400.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267412.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267424.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267436.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267448.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267451.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267463.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267475.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267487.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267499.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/ Al - A.I.C. n. 027267501.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267513.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267525.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267537.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267549.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267552.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267564.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267576.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267588.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267590.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “100 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267602.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267614.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267626.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267638.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267640.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267653.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267665.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267677.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267689.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267691.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267703.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 027267715.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267727.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267739.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267741.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267754.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267766.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267778.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267780.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267792.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267804.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267816.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267828.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267830.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267842.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267855.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267867.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267879.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267881.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267893.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267905.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267917.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267929.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267931.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267943.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267956.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267968.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267970.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267982.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267994.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489018.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489020.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489032.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489044.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489057.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489069.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489071.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489083.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489095.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: "200 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489107.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 flaconcino in vetro da 50 mg/25 ml - A.I.C. n. 027267107 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 40 flaconcini in vetro da 200 mg/100 ml - A.I.C. n. 043489196 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 48 flaconcini in vetro da 100 mg/50 ml - A.I.C. n. 043489210 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 sacca plastificata in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489119 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 5 sacca plastificata in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489121 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 10 sacca plastificata in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489133 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 20 sacca plastificata in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489145 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 sacca plastificata in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489158 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 5 sacca plastificata in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489160 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 10 sacca plastificata in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489172 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 20 sacca plastificata in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489184 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: 10 mg/ml polvere per sospensione orale", 1 flacone HDPE da 175 ml, 100 ml di sospensione dopo ricostituzione - A.I.C. n. 027267119 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267121 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267133 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267145 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267158 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267160 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267172 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267184 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267196 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267208 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267210 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267222 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267234 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267246 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: "50 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267259 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267261 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267273 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: “50 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267285 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 2 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267297 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267309 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267311 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267323 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267335 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267347 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267350 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267362 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267374 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267386 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267398 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267400 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/PVDC/Al: - A.I.C. n. 027267412 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267424 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267436 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “50 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267448 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: “100 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267451 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267463 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267475 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267487 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/Al A.I.C. n. 027267499 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/ Al - A.I.C. n. 027267501 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267513 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267525 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267537 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267549 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267552 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267564 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267576 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267588 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267590 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “100 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267602 - OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: “150 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267614 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267626 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267638 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267640 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267653 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267665 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267677 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267689 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267691 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267703 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 027267715 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267727 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267739 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267741 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267754 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267766 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: “150 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267778 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 2 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267780 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267792 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267804 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267816 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 7 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267828 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267830 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267842 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267855 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267867 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267879 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267881 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267893 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267905 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267917 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267929 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “150 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267931 - OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: “200 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267943 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267956 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267968 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267970 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267982 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267994 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489018 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489020 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489032 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 043489044 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489057 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489069 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489071 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489083 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489095 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: “200 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489107 OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Aggiornamento del fascicolo di qualità

È autorizzato l’aggiornamento del modulo di qualità (modulo 3) con contestuale armonizzazione delle seguenti confezioni:

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 flaconcino in vetro da 50 mg/25 ml - A.I.C. n. 027267107 (in base 10) 0U0413 (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 40 flaconcini in vetro da 200 mg/100 ml - A.I.C. n. 043489196 (in base 10) 19H5XD (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 48 flaconcini in vetro da 100 mg/50 ml - A.I.C. n. 043489210 (in base 10) 19H5XU (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 sacca plastificata in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489119 (in base 10) 19H5UZ (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 5 sacche plastificate in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489121 (in base 10) 19H5V1 (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 10 sacche plastificate in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489133 (in base 10) 19H5VF (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 20 sacche plastificate in PVC da 100 ml - A.I.C. n. 043489145 (in base 10) 19H5VT (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 1 sacche plastificate in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489158 (in base 10) 19H5W6 (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 5 sacche plastificate in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489160 (in base 10) 19H5W8 (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 10 sacche plastificate in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489172 (in base 10) 19H5WN (in base 32).

Confezione: 2 mg/ml soluzione per infusione, 20 sacche plastificate in PVC da 200 ml - A.I.C. n. 043489184 (in base 10) 19H5X0 (in base 32).

Confezione: 10 mg/ml polvere per sospensione orale”, 1 flacone HDPE da 175 ml, 100 ml di sospensione dopo ricostituzione - A.I.C. n. 027267119 (in base 10) 0U041H (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267121 (in base 10) 0U041K (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267133 (in base 10) 0U041X (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267145 (in base 10) 0U0429 (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267158 (in base 10) 0U042Q (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267160 (in base 10) 0U042S (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267172 (in base 10) 0U0434 (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267184 (in base 10) 0U043J (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267196 (in base 10) 0U043W (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267208 (in base 10) 0U0448 (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267210 (in base 10) 0U044B (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267222 (in base 10) 0U044Q (in base 32).

Confezione: “50 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267234 (in base 10) 0U0452 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267246 (in base 10) 0U045G (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267259 (in base 10) 0U045V (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267261 (in base 10) 0U045X (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267273 (in base 10) 0U0469 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267285 (in base 10) 0U046P (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267297 (in base 10) 0U0471 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267309 (in base 10) 0U047F (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267311 (in base 10) 0U047H (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267323 (in base 10) 0U047V (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267335 (in base 10) 0U0487 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267347 (in base 10) 0U048M (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267350 (in base 10) 0U048Q (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267362 (in base 10) 0U0492 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267374 (in base 10) 0U049G (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267386 (in base 10) 0U049U (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267398 (in base 10) 0U04B6 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267400 (in base 10) 0U04B8 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/PVDC/Al: - A.I.C. n. 027267412 (in base 10) 0U04BN (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267424 (in base 10) 0U04C0 (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267436 (in base 10) 0U04CD (in base 32).

Confezione: "50 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267448 (in base 10) 0U04CS (in base 32).

Confezione: "100 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267451 (in base 10) 0U04CV (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267463 (in base 10) 0U04D7 (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267475 (in base 10) 0U04DM (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267487 (in base 10) 0U04DZ (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267499 (in base 10) 0U04FC (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/ Al - A.I.C. n. 027267501 (in base 10) 0U04FF (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267513 (in base 10) 0U04FT (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267525 (in base 10) 0U04G5 (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267537 (in base 10) 0U04GK (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267549 (in base 10) 0U04GX (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267552 (in base 10) 0U04H0 (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267564 (in base 10) 0U04HD (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267576 (in base 10) 0U04HS (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267588 (in base 10) 0U04J4 (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267590 (in base 10) 0U04J6 (in base 32).

Confezione: "100 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267602 (in base 10) 0U04JL (in base 32).

Confezione: "150 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267614 (in base 10) 0U04JY (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267626 (in base 10) 0U04KB (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267638 (in base 10) 0U04KQ (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267640 (in base 10) 0U04KS (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267653 (in base 10) 0U04L5 (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267665 (in base 10) 0U04LK (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267677 (in base 10) 0U04LX (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267689 (in base 10) 0U04M9 (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267691 (in base 10) 0U04MC (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267703 (in base 10) 0U04MR (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/Al: - A.I.C. n. 027267715 (in base 10) 0U04N3 (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267727 (in base 10) 0U04NH (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267739 (in base 10) 0U04NV (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267741 (in base 10) 0U04NX (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267754 (in base 10) 0U04PB (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267766 (in base 10) 0U04PQ (in base 32).

Confezione: "150 mg capsula rigida" 1 capsula in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267778 (in base 10) 0U04Q2 (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267780 (in base 10) 0U04Q4 (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 3 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267792 (in base 10) 0U04QJ (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267804 (in base 10) 0U04QW (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267816 (in base 10) 0U04R8 (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267828 (in base 10) 0U04RN (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267830 (in base 10) 0U04RQ (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 12 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267842 (in base 10) 0U04S2 (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267855 (in base 10) 0U04SH (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267867 (in base 10) 0U04SV (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267879 (in base 10) 0U04T7 (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267881 (in base 10) 0U04T9 (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 42 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267893 (in base 10) 0U04TP (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267905 (in base 10) 0U04U1 (in base 32).

Confezione: "150 mg capsule rigide" 60 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267917 (in base 10) 0U04UF (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267929 (in base 10) 0U04UT (in base 32).

Confezione: “150 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 027267931 (in base 10) 0U04UV (in base 32).

Confezione: “200 mg capsula rigida” 1 capsula in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267943 (in base 10) 0U04V7 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 2 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267956 (in base 10) 0U04VN (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 3 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267968 (in base 10) 0U04W0 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 4 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267970 (in base 10) 0U04W2 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 6 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267982 (in base 10) 0U04WG (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 10 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 027267994 (in base 10) 0U04WU (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 12 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489018 (in base 10) 19H5RU (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 14 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489020 (in base 10) 19H5RW (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489032 (in base 10) 19H5S8 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 28 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489044 (in base 10) 19H5SN (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489057 (in base 10) 19H5T1 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 42 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489069 (in base 10) 19H5TF (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 50 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489071 (in base 10) 19H5TH (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 60 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489083 (in base 10) 19H5TV (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 100 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489095 (in base 10) 19H5U7 (in base 32).

Confezione: “200 mg capsule rigide” 500 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 043489107 (in base 10) 19H5UM (in base 32).

Rettifica Standard Terms

È autorizzata la rettifica dello Standard Terms e/o della descrizione delle seguenti confezione del medicinale DIFLUCAN, precedentemente autorizzate, da:

Confezione: 10 mg/ml polvere per sospensione orale” 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 027267057,

a:

Confezione: “10 mg/ml polvere per sospensione orale”, 1 flacone da 60 ml, 35 ml di sospensione dopo ricostituzione - A.I.C. n. 027267057.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06179

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Moment».

Estratto determina V&A n. 1374 del 16 luglio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: MOMENT nelle forme e confezioni:

«200 mg compressa orodispersibile» 12 compresse in tubo;

«200 mg compressa orodispersibile» 24 compresse in tubo;

«200 mg compressa orodispersibile» 6 compresse in blister;

«200 mg compressa orodispersibile» 10 compresse in blister;

«200 mg compressa orodispersibile» 12 compresse in blister;

«200 mg compressa orodispersibile» 16 compresse in blister;

«200 mg compressa orodispersibile» 20 compresse in blister;

«200 mg compressa orodispersibile» 24 compresse in blister;

«200 mg compressa orodispersibile» 30 compresse in blister;

«200 mg compressa orodispersibile» 32 compresse in blister;

«200 mg compressa orodispersibile» 36 compresse in blister, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., viale Amelia, 70, 00181 - Roma (RM) Italia, codice fiscale 03907010585.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 12 compresse in tubo - A.I.C. n. 025669223 (in base 10) 0SHCM7 (in base 32).

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 24 compresse in tubo - A.I.C. n. 025669235 (in base 10) 0SHCMM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Validità dopo prima apertura del contenitore: 6 mesi.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25° C. conservare nella confezione originale.

Composizione: ogni compressa orodispersibile contiene: principio attivo: ibuprofene 200 mg.

Eccipienti: mannitolo (E421), sorbitolo (E420), sfere di zucchero (saccarosio, amido di mais), copolimero butilato metacrilato basico, aroma arancia, silice colloidale anidra, potassio carbonato, aspartame (E951), acido stearico, sodio laurilsolfato, magnesio stereato, polisorbato 20, simeticone (come emulsione).

Produttore del principio attivo: Albemarle Corporation, 725 Cannon Bridge Road, Orangeburg, South Carolina, 29115 Stati Uniti d’America.

Produttore del prodotto finito: E-Pharma Trento S.p.A, via Provina 2, Frazione Ravina, 38123, Trento, Italia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti);

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131, Ancona, Italia, (confezionamento secondario e rilascio lotti);

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 6 compresse in blister - A.I.C. n. 025669247 (in base 10) 0SHCMZ (in base 32).

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 10 compresse in blister - A.I.C. n. 025669250 (in base 10) 0SHCN2 (in base 32).

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 12 compresse in blister - A.I.C. n. 025669262 (in base 10) 0SHCNG (in base 32).

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 16 compresse in blister - A.I.C. n. 025669274 (in base 10) 0SHCNU (in base 32).

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 20 compresse in blister - A.I.C. n. 025669286 (in base 10) 0SHCP6 (in base 32).

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 24 compresse in blister - A.I.C. n. 025669298 (in base 10) 0SHCPL (in base 32).

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 025669300 (in base 10) 0SHCPN (in base 32).

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 32 compresse in blister - A.I.C. n. 025669312 (in base 10) 0SHCQ0 (in base 32).

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 36 compresse in blister - A.I.C. n. 025669324 (in base 10) 0SHCQD (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25° C. Conservare nella confezione originale.

Composizione: ogni compressa orodispersibile contiene: principio attivo: ibuprofene 200 mg.

Eccipienti: mannitolo (E421), sorbitolo (E420), sfere di zucchero (saccarosio, amido di mais), copolimero butilato metacrilato basico, aroma arancia, silice colloidale anidra, potassio carbonato, aspartame (E951), acido stearico, sodio laurilsolfato, magnesio stereato, polisorbato 20, simeticone (come emulsione).

Produttore del principio attivo: Albemarle Corporation, 725 Cannon Bridge Road, Orangeburg, South Carolina, 29115 Stati Uniti d'America.

Produttore del prodotto finito: E-Pharma Trento S.p.A, Via Provina 2, Frazione Ravina, 38123, Trento, Italia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti);

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131, Ancona, Italia, (confezionamento secondario e rilascio lotti);

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali). Coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili e influenzali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 12 compresse in tubo - A.I.C. n. 025669223.

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 24 compresse in tubo - A.I.C. n. 025669235.

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 6 compresse in blister - A.I.C. n. 025669247.

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 10 compresse in blister - A.I.C. n. 025669250.

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 12 compresse in blister - A.I.C. n. 025669262.

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 16 compresse in blister - A.I.C. n. 025669274.

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 20 compresse in blister - A.I.C. n. 025669286.

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 24 compresse in blister - A.I.C. n. 025669298.

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 025669300.

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 32 compresse in blister - A.I.C. n. 025669312.

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 36 compresse in blister - A.I.C. n. 025669324.

Classe di rimborsabilità: C-*BIS*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 12 compresse in tubo - A.I.C. n. 025669223 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 24 compresse in tubo - A.I.C. n. 025669235 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 6 compresse in blister - A.I.C. n. 025669247 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 10 compresse in blister - A.I.C. n. 025669250 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 12 compresse in blister - A.I.C. n. 025669262 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 16 compresse in blister - A.I.C. n. 025669274 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 20 compresse in blister - A.I.C. n. 025669286 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 24 compresse in blister - A.I.C. n. 025669298 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 025669300 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 32 compresse in blister - A.I.C. n. 025669312 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Confezione: «200 mg compressa orodispersibile» 36 compresse in blister - A.I.C. n. 025669324 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06181

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ratacand».

Estratto determina V&A n. 1377 del 16 luglio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RATACAND nelle forme e confezioni: «4 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC, «4 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC, «8 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC, «8 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC, «16 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC, «16 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC, «32 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC, «32 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC, «4 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC, «8 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC, «1 - 6 mg compresse» , 90 compresse in blister PVC/PVDC, «2 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC, «4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC, «4 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC, «8 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC, «8 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC, «16 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC, «16 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., via F. Sforza, Palazzo Volta, cap. 20080, Basiglio (MI), Italia, Codice fiscale 00735390155.

Confezione: «4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577572 (in base 10) 100QM4 (in base 32).

Confezione: «4 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577584 (in base 10) 100QMJ (in base 32).

Confezione: «4 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577634 (in base 10) 100QP2 (in base 32).

Confezione: «4 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577646 (in base 10) 100QPG (in base 32).

Confezione: «4 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577711 (in base 10) 100QRH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio attivo: 4 mg di candesartan cilexetil.

Confezione: «8 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577596 (in base 10) 100QMW (in base 32).

Confezione: «8 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577608 (in base 10) 100QN8 (in base 32).

Confezione: «8 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577659 (in base 10) 100QPV (in base 32).

Confezione: «8 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577661 (in base 10) 100QPX (in base 32).

Confezione: «8 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577723 (in base 10) 100QRV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio Attivo: 8 mg di candesartan cilexetil.

Confezione: «16 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577610 (in base 10) 100QNB(in base 32).

Confezione: «16 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577622 (in base 10) 100QNQ (in base 32).

Confezione: «16 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577673 (in base 10) 100QQ9 (in base 32).

Confezione: «16 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577685 (in base 10) 100QQP (in base 32).

Confezione: «16 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577735 (in base 10) 100QS7 (in base 32).

Forma Farmaceutica: Compressa.

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio Attivo: 16 mg di candesartan cilexetil.

Confezione: «32 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVD - A.I.C. n. 033577697 (in base 10) 100QR1 (in base 32)-

Confezione: «32 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577709 (in base 10) 100QRF (in base 32).

Confezione: «32 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577747 (in base 10) 100QSM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio attivo: 32 mg di candesartan cilexetil.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «4 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577634.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «4 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577646

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «8 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577659.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «8 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577661.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «16 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577673.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «16 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577685.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «32 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVD - A.I.C. n. 033577697.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «32 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577709.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «4 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577711.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «8 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577723.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «16 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577735.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «32 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577747.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577572.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «4 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577584.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «8 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577596.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «8 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577608.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «16 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577610.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «16 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577622.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «4 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577634 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «4 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577646 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «8 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577659 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «8 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577661 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «16 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577673 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «16 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577685 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «32 mg compresse» 15x1 compresse in blister PVC/PVD - A.I.C. n. 033577697 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «32 mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577709 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «4 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577711 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «8 mg compresse» , 90 compresse in blister PVC/PVDC - AIC n. 033577723 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «16 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577735 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «32 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577747 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577572 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «4 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577584 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «8 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577596 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «8 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577608 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «16 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577610 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «16 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577622 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Rettifica Standard Terms

È autorizzata la rettifica dello Standard Terms e/o della descrizione delle seguenti confezioni del medicinale RATACAND, precedentemente autorizzate, da:

Confezione: 7 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577038.

Confezione: 14 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577040.

Confezione: 20 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577053.

Confezione: 28 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577065.

Confezione: 50 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577077.

Confezione: 56 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577089.

Confezione: 98 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577091.

Confezione: 98x1 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577103.

Confezione: 100 compresse 4 mg in astuccio - A.I.C. n. 033577115.

Confezione: 300 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577127.

Confezione: 100 compresse 4 mg in bottiglia - A.I.C. n. 033577139.

Confezione: 250 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577141.

Confezione: 7 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577154.

Confezione: 14 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577166.

Confezione: 20 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577178.

Confezione: 28 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577180.

Confezione: 50 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577192.

Confezione: 56 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577204.

Confezione: 98 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577216.

Confezione: 98x1 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577228.

Confezione: 100 compresse 8 mg in astuccio - A.I.C. n. 033577230.

Confezione: 300 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577242.

Confezione: 100 compresse 8 mg in bottiglia - A.I.C. n. 033577255.

Confezione: 250 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577267.

Confezione: 7 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577279.

Confezione: 14 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577281.

Confezione: 20 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577293.

Confezione: 28 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577305.

Confezione: 50 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577317.

Confezione: 56 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577329.

Confezione: 98 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577331.

Confezione: 98X1 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577343.

Confezione: 100 compresse 16 mg in astuccio - A.I.C. n. 033577356.

Confezione: 300 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577368.

Confezione: 100 compresse 16 mg bottiglia - A.I.C. n. 033577370.

Confezione: 250 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577382.

Confezione: 50X1 compresse in blister da 4 mg - A.I.C. n. 033577394.

Confezione: 50X1 compresse in blister da 8 mg - A.I.C. n. 033577406.

Confezione: 50X1 compresse in blister da 16 mg - A.I.C. n. 033577418.

a

Confezione: «4 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577038.

Confezione: «4 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577040.

Confezione: «4 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577053.

Confezione: «4 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577065.

Confezione: «4 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577077.

Confezione: «4 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577089.

Confezione: «4 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577091.

Confezione: «4 mg compresse» 98x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577103.

Confezione: «4 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577115.

Confezione: «4 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577127.

Confezione: «4 mg compresse» 100 compresse in flacone HPDE - A.I.C. n. 033577139.

Confezione: «4 mg compresse» 250 compresse in flacone HPDE - A.I.C. n. 033577141.

Confezione: «8 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577154.

Confezione: «8 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577166.

Confezione: «8 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577178.

Confezione: «8 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577180.

Confezione: «8 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577192.

Confezione: «8 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577204.

Confezione: «8 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577216.

Confezione: «8 mg compresse» 98x1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577228.

Confezione: «8 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577230.

Confezione: «8 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577242.

Confezione: «8 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 033577255.

Confezione: «8 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 033577267.

Confezione: «16 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577279.

Confezione: «16 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577281.

Confezione: «16 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577293.

Confezione: «16 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577305.

Confezione: «16 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577317.

Confezione: «16 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577329.

Confezione: «16 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577331.

Confezione: «16 mg compresse» 98X1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577343.

Confezione: «16 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577356.

Confezione: «16 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577368.

Confezione: «16 mg compresse» 100 compresse in flacone HPDE - A.I.C. n. 033577370.

Confezione: «16 mg compresse» 250 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577382.

Confezione: «4 mg compresse» 50X1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577394.

Confezione: «8 mg compresse» 50X1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577406.

Confezione: «16 mg compresse» 50X1 compresse in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 033577418.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

15A06182

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Adenium S.G.R. S.p.A., in Milano

In data 5 maggio 2015, a seguito alla nomina degli organi della liquidazione ordinaria da parte dell'Assemblea dei soci, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Adenium S.G.R. S.p.A., con sede in Milano, disposta con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 aprile 2014.

15A06126

Sostituzione di un commissario straordinario della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., in Chieti in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 9 giugno 2015, ha nominato l'avv. Francesco Bochicchio Commisario Straordinario della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con sede in Chieti, posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 5 settembre 2014, in sostituzione del rag. Riccardo Sora che ha rassegnato le proprie dimissioni.

Resta immutata la restante composizione degli Organi della procedura.

15A06127

Nomina degli organi liquidatori della Axia Immobiliare SGR S.p.a., in Civate in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 24 giugno 2015, ha nominato il rag. Renato Salerno Commissario liquidatore e i signori: prof.ssa Cristiana-Maria Schena, dott. Claudio Ferrario e avv. Roberto Mantovano, componenti del Comitato di sorveglianza della «Axia immobiliare SGR S.p.a.», con sede in Civate (Lecco), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 giugno 2015.

Nella riunione del 25 giugno 2015 del Comitato di sorveglianza la prof.ssa Cristiana-Maria Schena è stata nominata presidente del Comitato stesso.

15A06155

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi: cancellazioni di imprese dal Registro degli assegnatari nel periodo gennaio - giugno 2015.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° e 6° del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese e elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell'art. 25 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251).

ragione sociale delle imprese cancellate nel I semestre 2015	sede legale (provincia di Vicenza)	numero marchio	numero e data del provvedimento di cancellazione	totale dei punzoni smarriti
Glamour Sas di Stella Luciano & C - in Liquidazione	Via Giuseppe Riva, 19 Vicenza	1497	10 del 09/02/2015	0
Oro Perla Srl - in Liquidazione	Via Guglielmo Marconi, 2 Fara Vicentino	1822	62 del 26/05/72015	5
Hartinex Srl	Via Duello, 16 - Frazione Quargnenta Brogliano	2094	04 del 16/01/2015	0
Fanizza Giorgio e Brune Snc	Via Btg. Val Leogra, 44/A Vicenza	2391	26 del 06/03/2015	0
Vulcano Nastri di Mantovani Giovanni	Via Giotto, 2 Romano D'Ezzelino	2543	48 del 09/04/2015	0
Supernova Sas di Scarfò Salvatore & C. - In Liquidazione	Via Galileo Galiei, 3/AH Arcugnano	2551	63 del 26/05/2015	0
Ca' d'Oro Group Srl - In Liquidazione	Via Carlo Scarpa,138 Vicenza	2601	70 del 22/06/2015	1
Antonella Piacenti Srl - In Liquidazione	Via Pozza, 5/A Sandrigo	2709	09 del 05/02/2015	1
Gold Style di Risi Andrea	Via Vecchia Ferriera, 50/116 Vicenza	2713	06 del 20/01/2015	0
Pizzolato Srl - In Liquidazione	Strada dei Pizzolati, 187 Vicenza	2720	49 del 21/04/2015	0

15A06180

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30/05/2002 n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno ottenuto la riattribuzione del marchio di identificazione e, pertanto, la Camera di Commercio di Milano, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22/05/1999 n. 251, con determinazioni dirigenziali n. 524 del 08/05/2014 e n. 609 del 29/05/2014 ha riattribuito i marchi assegnati alle imprese con l'iscrizione nel Registro degli Assegnatari.

Marchio	Denominazione	Sede	n. Determina
1843 MI	Di Nanno Alberto Bruno	Pozzo D'Adda Via Copernico 4/A	n. 524 del 08/05/2014
1900 MI	Parisotto Antonella	Peschiera B. Via Leonardi, 6	n. 524 del 08/05/2014
1990 MI	Kphinoor Italia Srl	Milano, Via Oropa, 5	n. 609 del 29/05/2014
2197 MI	Cremonese Marco	Milano, Via Rosolino Pilo, 19	n. 609 del 29/05/2014

15A06183

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30/05/2002 n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno denunciato lo smarrimento dei seguenti punzoni:

Marchio	Denominazione	Punzoni smarriti
1098 MI	Lala Di Perin Marino	N. 1 Punzone diritto III grandezza
1811 MI	AU 750 Di Maltese Maria Luisa	N. 2 Punzoni incavi I° grandezza
1585 MI	Talento Italiano Srl	N. 4 Punzoni II° grandezza

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Milano - Servizio Verifiche metriche e Vigilanza - Via Viserba, 20 - 20126 Milano.

15A06184

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di Commercio di Milano ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, con determinazioni dirigenziali varie, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal Registro degli Assegnatari .

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

1) Hanno subito il ritiro dei marchi per decadenza:

Marchio	Denominazione	Sede	n. Determina
2198 MI	Brianza Metalli Preziosi S.p.a.	Milano, V.le Papiniano, 22/B	780 del 5/07/2013
1998 MI	Leda codecasa ghelli SAS di Codecasa Leda&C.	Milano, Via G. Fara, 20	780 del 5/07/2013
2058 MI	La F.O.C.E. di Giorgio e Niccolò Lattuada SNC	Milano, Via Hugo, 3	780 del 5/07/2013
1930 MI	Arimo S.r.l. in liquidazione	Milano, Via Podgora, 10	780 del 5/07/2013
1990 MI	Kohinoor Italia SRL	Milano, Via Oropa, 5	780 del 5/07/2013

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Milano - Servizio Verifiche Metriche e Vigilanza - Via Viserba, 20 - 20126 Milano.

15A06185

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di Commercio di Milano ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, con determinazioni dirigenziali varie, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal Registro degli Assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Denominazione	Sede	n.determina
553 MI	Villa Giuliano SNC Di Fulvio e Silvia Villa	Milano, Santa M.Valle, 4	n. 303 del 18/03/2014
1843 MI	L'Arte del Quarzo di Di Nanno Alberto Bruno	Pozzo D'Adda, via Copernico, 4/a	n. 303 del 18/03/2014
1900 MI	Parisidotto Antonella	Peschiera B. via g. Leopardi, 6	n. 303 del 18/03/2014
2134 MI	Diarsa Italia S.r.l. in liquidazione	Milano, via Cozzi Roberto, 4	n. 303 del 18/03/2014
2164 MI	De Pascalis Andrea	Milano, via Ingegnoli Francesco, 19	n. 303 del 18/03/2014
2197 MI	Cremonese Marco	Milano, Via Rosolino Pilo 19/a	n. 303 del 18/03/2014
937 MI	D'Ambrosi Gioielli SNC di D'ambrosi Claudi e Maurizio & c.	Milano, Via Val Bregaglia, 16	n. 719 del 30/06/2014
948 MI	G.V. Arte Orafa di Vezzelli G.	Milano, Via Manzoni, 20	n. 719 del 30/06/2014
1269 MI	Bonomi Daniele	Gaggiano, Via Galvani, 36	n. 719 del 30/06/2014
1606 MI	Farp Gioielli SAS di Fabio Farina & C.	Milano, via Piatti, 11	n. 719 del 30/06/2014
1860 MI	Idee D'Oro di Giulia Tretola	Pieve Emanuele, Via dei Pini, 2	n. 719 del 30/06/2014
2089 MI	Mambretti Dario	Milano, Corso Porta Romana, 101	n. 719 del 30/06/2014
2105 MI	GI & GI SRL	Rozzano, via Pavese 1/3	n. 719 del 30/06/2014
2164 MI	De Pascalis Andrea	Milano, Via Ingegnoli, 19	n. 719 del 30/06/2014
2168 MI	Rocca Spa	Milano, Via R. Sanzio, 19	n. 719 del 30/06/2014
2213 MI	Oroterapia di Emanuele Sgaramella	Milano, Via dell'Unione, 4	n. 719 del 30/06/2014

1) Hanno denunciato lo smarrimento dei seguenti punzoni:

Marchio	Denominazione	Punzoni smarriti
553 MI	Villa Giuliano S.N.C. Di Fulvio e Silvia Villa & C.	n. 1 Punzone Diritto I Grandezza, n. 1 Punzone Diritto II Grandezza e n. 1 Punzone Incavo 9 mm II grandezza

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti , o , non restituiti , qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Milano - Servizio Verifiche Metriche e Vigilanza - Via Viserba, 20 - 20126 Milano.

15A06186

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30/05/2002 n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e , per quelli smarriti , alla presentazione della relativa denuncia.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Pertanto, con determinazioni varie, la Camera di Commercio di Milano ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal Registro degli Assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.

Hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Marchio	Denominazione	Sede	n.determina
720 MI	A.D.R. SNC DI Diroberto Donato	Milano, via F. Armate, 328	n. 34 del 14/01/2014
1651 MI	Ghidotti Luigi	Milano, via Soncino, 1	n. 34 del 14/01/2014
1889 MI	Frisone Aurelio	Cernusco S/N Via A. Ferrari, 14	n. 34 del 14/01/2014
2147 MI	DE MI di De Michelis Marco	Milano, via Soncino, 1	n. 34 del 14/01/2014
2222 MI	Blu S.r.l.	Milano, via Borgonovo, 19	n. 34 del 14/01/2014
2148 MI	Osano S.r.l. in liquidazione	Milano, Via G.Omboni 7	n. 143 del 11/02/2014
1973 MI	Gioielli DI K S.r.l. in liquidazione	Milano, via San Luca, 10	n. 143 del 11/02/2014
2210 MI	Miloro SAS di Gabriella Daniele	Milano, Corso Garibaldi, 34	n. 143 del 11/02/2014
416 MI	Bianchi Angelo SNC di Adriano Bianchi	Milano, Via G. Meda, 7	n. 303 del 18/03/2014
1200 MI	Lotti Fabio	Milano, C.so P.ta Ticinese, 76	n. 303 del 18/03/2014
2182 MI	AER SRL in liquidazione	Milano, Piazza Diaz, 6	n. 303 del 18/03/2014
1628 MI	Anaconda S.r.l.	Milano, Via Bergamini, 7	n. 609 del 29/05/2014
1667 MI	Italcambio Italia SRL in liquidazione	Milano, P.za Pio XI n. 1	n. 609 del 29/05/2014
1754 MI	Borghetti Maurizio	Milano, Via F.Caracciolo, 30	n. 609 del 29/05/2014
1879 MI	Pasquali Maurizio	Milano, Viale Coni Zugna, 56	n. 609 del 29/05/2014
2083 MI	Busatti Srl in liquidazione	Binasco, Via Turati, 41	n. 609 del 29/05/2014
2209 MI	Pandora Masterpieces Srl	Milano, Via Nirone, 8	n. 609 del 29/05/2014
1592 MI	Diamanlie Srl	Milano, V.le Premuda, 5	n. 719 del 30/06/2014
1699 MI	Benson Srl	Milano, Galleria Sala dei Longobardi, 2	n. 850 del 28/07/2014
2227 MI	Thaleia di Bianchi Silvia e Tayde Mandala SNC	Milano, Via Mora Gian Giancomo, 22	n. 850 del 28/07/2014
2093 MI	Art&Pietra DI La Grassa Andrea Benedetto	Milano, via Flumendosa, 49	n. 1024 del 1/10/2014
399 MI	F.A.O. Di Giancarlo & Aldo Lazzaroni & C. SAS	Milano, via Gressoney, 3	n. 1141 del 27/10/2014
1199 MI	Kiezle Italia Srl	Milano, Via Washington, 59	n. 1141 del 27/10/2014
1450 MI	Violini Riccardo	Cinisello B. Via Libertà, 45	n. 1141 del 27/10/2014
2126 MI	Spremberg Srl	Milano, Via Torino, 18	n. 1141 del 27/10/2014
920 MI	Molinari Claudio SAS DI Molinari Claudio & C.	Milano, Via A. Aosta, 19	n. 1292 del 4 dicembre 2014
1343 MI	Foryou Milano Di Pierluigi Gilardi	Milano, Olmetto 17	n. 1292 del 4 dicembre 2014
1962 MI	Oro e Fiori SAS di Trizio Raffaella & C.	Milano, Via Terraggio, 26	n. 1292 del 4 dicembre 2014

2) Hanno denunciato lo smarrimento dei seguenti punzoni:

Marchio	Denominazione	Punzoni smarriti
1200 MI	Lotti Fabi	n. 1 Punzone Diritto III Grandezza
1628 MI	Anaconda S.r.l.	n. 1 Punzone Incavo 9 mm I Grandezza
2148 MI	Osano SRL in liquidazione	n. 1 Punzone Diritto I grandezza n. 1 punzone incavo 9 mm I grandezza n. 1 punzone diritto II Grandezza

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti , o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Milano - Servizio Verifiche Metriche e Vigilanza - Via Viserba, 20 - 20126 Milano.

15A06187

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, per quelli smarriti, alla presentazione della relativa denuncia.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Pertanto, con determinazioni varie, la Camera di Commercio di Milano ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal Registro degli Assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.

Marchio	Denominazione	Sede	n.determina
1573 MI	Laboratori Ruben Srl	Milano, Via B. Marcello, 6	n. 44 del 17/01/2013
2127 MI	Lucca Alessandro	Milano, via F. Tamagno, 5	n. 44 del 17/01/2013
350 MI	De Vecchi Cesare & C. SNC	Milano, M. Napoleone, 8	n. 336 del 25.03.2013
733 MI	Granata e Pezzotta SNC di GI Granata e G. Pezzotta	Milano, via Ascanio Sforza, 1	n. 336 del 25.03.2013
1261 MI	Ferrari Dino	Milano, via S.M. Segreta, 7/9	n. 336 del 25.03.2013
1572 MI	Longoni Ivan Carlo	Milano, Via Borromeo, 1	n. 336 del 25.03.2013
1696 MI	Binor di Buzzoni Nadia	Canegrate, via Lecco, 22	n. 336 del 25.03.2013
1904 MI	Turturro Leonardo	Milano, via Savona, 13	n. 336 del 25.03.2013
1967 MI	Mangione SAS Di Saverio Mangione	Milano, Via V.le Beatrice D'Este, 41	n. 336 del 25.03.2013
2038 MI	Modargenti SAS Di Scansani Davide & C	Sesto S.G. Via G. Di Vittorio, 307/32	n. 336 del 25.03.2013
2062 MI	Cristian Castelli	Milano, via Balestrieri, 5	n. 336 del 25.03.2013
2087 MI	Laboratorio Orafo Di Laura Bizzarri	Milano, Via S. Maurilio, 14	n. 336 del 25.03.2013
2120 MI	Ordeis Srl	Milano, Morosini n. 22	n. 336 del 25.03.2013
2192 MI	Milano Gioielli Di Garbellini Marco	Milano, Via Borghese, 14	n. 336 del 25.03.2013
2212 MI	Eger Michaela Katharina Friederike	Milano, Via Tortona, 56	n. 336 del 25.03.2013
1104 MI	Laboratorio Orafi riuniti Milano di Colombo Domenico & C. SNC	Milano, Via G. Spontini, 3 (Trasf. su Monza e Brianza)	n. 686 del 18.06.2013
1498 MI	Cirasia Giancarlo	Milano, via Giacosa, 31 (Trasf. su Monza e Brianza)	n. 686 del 18.06.2013
1284 MI	Adularia SAS Di Groppi Nidola Simone & C.	Milano, Corso Porta Romana, 98	n. 780 del 5/07/2013
2086 MI	Cielo Gioielli SNC Di Angelo, Fabio, Riccardo Cielo	Milano, P.le Cadorna, 11	n. 780 del 5/07/2013
597 MI	Fusco Paola SNC Di Bana Angela	Milano, Via Trivulzio, 28	995 del 23/09/2013
1323 MI	NJA Gioielli di Joppolo Antonia	Milano, via Medeghino, 39	995 del 23/09/2013
1333 MI	Longardi Antonio	Milano, via Volturno, 41	995 del 23/09/2013
1360 MI	Conca Valeria	Milano, Via Piazza Sempione, 6	995 del 23/09/2013
1514 MI	Vellani Maria Grazia	Milano Via Pecorini, 8	995 del 23/09/2013
1831 MI	Amandoloro SAS Di Fausto Pasotti & C.	Milano, Piazza Amendola, 1	995 del 23/09/2013
2129 MI	Spallanzani SRL in liquidazione	Milano, Corso Matteotti, 7	995 del 23/09/2013
2179 MI	Punto e click SRL in liq.	Milano, Via Appiani, 31	995 del 23/09/2013
2229 MI	Mascor Di Massimiliano Scordo	Milano, via A. Sforzo, 31	995 del 23/09/2013
121 MI	Johnson 1836 srl	Baranzate, Via Milano, 252	18 del 12/11/2013

2) Hanno denunciato lo smarrimento dei seguenti punzoni:

Marchio	Denominazione	Punzoni smarriti
2086 MI	Cielo Gioielli S.N.C. Di Angelo, Fabio e Riccardo Cielo	n. 1 Punzone I Grandezza
1967 MI	Mangione SAS Di Saverio Mangione	n. 1 Punzone Incavo 9 mm II Grandezza
350 MI	De Vecchi Cesare & C. SNC	n. 1 Punzone Diritto II grandezza
2129 MI	Spallanzani SRL in liquidazione	n. 1 Punzone Incavo 9 mm III Grandezza

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti , o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Milano - Servizio Verifiche Metriche e Vigilanza - Via Viserba, 20 - 20126 Milano.

15A06188

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e messa in liquidazione coatta amministrativa della Axia Immobiliare SGR S.p.a., in Civate.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 23 giugno 2015, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della Axia Immobiliare SGR S.p.A., con sede in Civate (LC), e ha sottoposto la stessa a procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 57 del testo unico dell'Intermediazione Finanziaria (d.lgs. 58/98).

15A06154

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Estcapital società di gestione del risparmio S.p.a., in Padova.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2015, la procedura di amministrazione straordinaria della «Estcapital società di gestione del risparmio S.p.a.», con sede in Padova, è stata prorogata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 56, comma 3, del testo unico dell'intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998) e 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993), per un periodo non superiore a sei mesi.

15A06156

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mycoflor» 300 mg/ml, soluzione iniettabile per suini.

Estratto del provvedimento n. 495 del 17 luglio 2015

Oggetto: medicinale veterinario MYCOFLOR 300 mg/ml, soluzione iniettabile per suini

Numero variazione procedura di Mutuo riconoscimento UK/V/0385/001/DX/001

Variazione estensione alla specie di destinazione dei bovini.

Confezioni:

Scatola contenente 1 flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 104333036

Scatola contenente 1 flacone in vetro da 250 ml A.I.C. n. 104333048

Scatola contenente 1 flacone in polipropilene da 100 ml A.I.C. n. 104333012

Scatola contenente 1 flacone in polipropilene da 250 ml A.I.C n. 104333024

Titolare A.I.C.: SP Veterinaria, S.A. con sede in Ctra. Reus – Vinvols km 4,1 - 43330 Riudoms – Spagna.

Si autorizza l'estensione alla specie di destinazione dei bovini.

Per effetto della suddetta variazione sopra indicata gli stampati del medicinale veterinario indicato in oggetto devono essere modificati come di seguito indicato:

Specie di destinazione ora autorizzate sono: suini e bovini.

Le indicazioni terapeutiche della nuova specie sono le seguenti: Bovini

Trattamento delle infezioni delle vie respiratorie, causate da ceppi di Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ed Histophilus somni sensibili al florfenicolo.

I tempi di attesa ora autorizzati per la nuova specie sono i seguenti:

Bovini:

Carne e visceri: 34 giorni

Latte: non consentito l'uso in bovine in lattazione, che producono latte destinato al consumo umano.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A06061

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zermex» 1 mg/ml soluzione orale per ovini.

Decreto n. 104 del 21 luglio 2015

Procedura di Mutuo riconoscimento n. FR/V/0272/001/E/001

Procedura europea n. FR/V/xxxx/IA/048/G

Medicinale veterinario ZERMEX 1 mg/ml soluzione orale per ovini

Titolare A.I.C. La società Zoetis Italia S.r.l. via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma cod. fisc. 12000641006.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L. Ctra. Camprodon s/n – "La Riba" 17813, Vall de Bianya, Girona - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 litro - A.I.C. n. 104865011

contenitore flessibile da 2,5 litri – A.I.C. n. 104865023

contenitore flessibile da 5 litri – A.I.C. n. 104865035

Composizione:

ogni ml contiene:

Principio attivo: Moxidectina 1,00 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Ovini.

Indicazioni terapeutiche

Infestioni da parassiti sensibili alla moxidectina negli ovini.

Per il trattamento e la prevenzione delle infestioni causate da:

Nematodi gastro-intestinali adulti e immaturi:

Haemonchus contortus (comprese larve latenti)

Ostertagia circumcincta (comprese larve latenti)

Ostertagia trifurcata

Trichostrongylus axei (comprese larve latenti)

Trichostrongylus colubriformis

Trichostrongylus vitrinus

Namatodirus battus

Nematodirus spathiger

Nematodirus filicolis (solo adulti)

Strongyloides papillosus (solo stadi larvali)

Cooperia curticei (solo adulti)

Cooperia oncophora

Oesophagostomum columbianum

Oesophagostomum venulosym (solo adulti)

Chabertia ovina

Trichuris ovis (solo adulti)

Nematodi adulti del tratto respiratorio:

Dictyocaulus filaria

Il prodotto ha un'attività persistente nel prevenire la reinfestione:

da Ostertagia circumcincta e Haemonchus contortus per 5 settimane

da Oesophagostomum columbianum per 4 settimane

Prove cliniche, dopo infezione sperimentale e naturale, hanno dimostrato che il prodotto è efficace nei confronti di alcuni ceppi resistenti ai benzimidazolici:

Haemonchus contortus

Ostertagia circumcincta

Trichostrongylus colubriformis

Cooperia curticei

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 14 giorni;

Latte: 5 giorni.

Regime di dispensazione da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto efficacia immediata.

15A06062

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbofloxacino Support Pharma» 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini.

Estratto del provvedimento n. 514 del 24 luglio 2015

Medicinale veterinario MARBOFLOXACINO SUPPORT PHARMA 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini (A.I.C. n. 104612)

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. via Emilia 285 - Ozzano Emilia (BO)

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: ES/V/0200/001/IB/002

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario da "Marbofloxacino Support Pharma 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini" a "Masterflox 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini". La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 1 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

1. Denominazione del medicinale veterinario

Masterflox 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini

Masterflox 40 mg/ml Solution for Injection for pigs

(AT, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, PL, PT, SK, UK)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A06063

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Avviso relativo alla pubblicazione del provvedimento riguardante l'aggiornamento del ruolo dei dirigenti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si avvisa che sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.it, è stato pubblicato il provvedimento del 4 maggio 2015, n. 6262, relativo all'aggiornamento del ruolo dei dirigenti del Ministero, sezione A - Agricoltura e sezione B - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

15A06159

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riapertura del termine per la presentazione dei programmi di cui all'avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001.

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 luglio 2015 di riapertura del termine per la presentazione dei programmi di cui all'avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, adottato con decreto del 12 maggio 2015. La scadenza per presentare i programmi è fissata al 31 ottobre 2015.

15A06152

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-186) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.